

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

RESOCONTO STENOGRAFICO

419.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI

INDI

DEL PRESIDENTE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	37167	PRESIDENTE	37173, 37179, 37180, 37181, 37185, 37187, 37188, 37191, 37192, 37193, 37194, 37199, 37204, 37205, 37207, 37208, 37209, 37213, 37214, 37215, 37217, 37218, 37219, 37220, 37223, 37224, 37225, 37226, 37227, 37228, 37229, 37230
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	37168	AGLIETTA (PR)	37205, 37226, 37228
Disegni di legge:		BASSANINI (Misto)	37187
(Aprovazione in Commissione)	37231	BELLUSCIO (PSDI)	37180, 37194, 37205, 37213, 37218
(Autorizzazione di relazione orale) ..	37230	BIANCO GERARDO (DC)	37230
Disegno di legge: (Seguito della discussione):		BOZZI (PLI)	37214
S. 1523. - Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata loggia P2 (approvato dal Senato) (2791).		CICCIOMESSERE (PR)	37179, 37199, 37225, 37226
		COSTAMAGNA (DC)	37188, 37199
		DE CATALDO (PR)	37208, 37223
		GALANTE GARRONE (Misto-Ind. Sin.)	
		GITTI (DC), Relatore,	37192, 37209, 37230

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

	PAG.		PAG.
GREGGI (<i>Misto</i>)	37207, 37219	Interrogazioni sulla situazione delle fonderie Moltedo di Genova (Svolgimento):	
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sot-</i> <i>tosegretario per la grazia e la giu-</i> <i>stizia</i>	37173, 37193, 37209	PRESIDENTE	37168, 37170, 37171, 37172, 37173
MELEGA (<i>PR</i>)	37199	BAGHINO (<i>MSI-DN</i>)	37170
MELLINI (<i>PR</i>)	37181, 37183, 37205, 37220, 37226	BOFFARDI (<i>DC</i>)	37172
RODOTA (<i>Misto-Ind. Sin.</i>)	37185, 37217	D'ALEMA (<i>PCI</i>)	37172
RUBINO (<i>DC</i>)	37191	GIACOMETTI, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>le partecipazioni statali</i>	37169
SULLO (<i>PSDI</i>)	37194, 37215	Corte dei Conti:	
TESSARI ALESSANDRO (<i>PR</i>)	37224, 37225, 37227, 37229	(Tramissione di documenti)	37168
Proposte di legge:		Documenti ministeriali:	
(Annunzio)	37167	(Tramissione)	37167
Interrogazioni e interpellanza:		Votazioni segrete	37194, 37200, 37209
(Annunzio)	37231	Ordine del giorno delle prossime se- dute	37231

La seduta comincia alle 9.

RAVAGLIA. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Barca, Campagnoli, Ferrari Marte, Fioret, Fortuna, Moro, Riz e Scalfaro sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 3 dicembre 1981 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dei deputati:

LAFORGIA: «Disciplina dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico» (3010);

BISAGNO ed altri: «Norme in materia di sgravio di oneri sociali per le aziende della lavorazione del vetro a mano, a soffio o con macchine semiautomatiche» (3011);

BANDIERA: «Modifiche all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, concer-

nente nuova disciplina del commercio» (3012).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni di documenti ministeriali.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, con lettera in data 21 novembre 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo relativa al primo semestre 1981 (doc. LII, n. 5-bis).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Nel mese di novembre il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendente di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

Questa comunicazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 novembre, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della spa RAI — Radiotelevisione italiana per l'esercizio 1980 (doc. XV, n. 46/1980).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

S. 1380. «Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili» (*approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato*) (1960/B) (*Con parere della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VII Commissione (Difesa):

S. 1595. «Autorizzazione al Ministero della difesa a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia» (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2997) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Svolgimento di interrogazioni sulla situazione delle fonderie Multedo di Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Baghino, Parlato e Martinat, al Presidente del Consiglio dei ministri, per «sapere se è a conoscenza dell'inopinato ed imprevisto invio delle lettere di licenziamento a 450 lavoratori delle fonderie Multedo, e per sapere pertanto se le direttive emanate proprio in questi giorni per la salvaguardia della siderurgia sono state dal Governo cambiate.

Si chiede di sapere infine quali interventi si intendono promuovere per porre finalmente fine a questo drammatico stillicidio che ha ormai posto la Liguria industriale nell'area delle zone depresse (3-05170);

Gambolato, D'Alema, Dulbecco, Ricci, Sanguineti, Pastore e Antoni, al ministro delle partecipazioni statali, «per conoscere —

considerato che il consiglio di amministrazione della società «Fonderie di Multedo» il cui pacchetto azionario è suddiviso tra «Bastogi» e «Finmeccanica», ha deciso la liquidazione dell'azienda;

che il liquidatore appena nominato, con procedura velocissima ed inconsueta, ha inviato 450 lettere di licenziamento a tutti i dipendenti;

tenuto conto che la maggioranza del pacchetto azionario di detta società, in origine di proprietà della Finmeccanica, fu trasferita alla Bastogi sulla base di un piano di risanamento di cui la Finmeccanica stessa si rendeva garante;

sottolineato che detto piano non è stato portato a compimento, mentre è notevolmente aumentata la produttività del lavoro e il mercato assorbe tutta la produzione dell'azienda —

quali iniziative intenda immediata-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

mente assumere per il ritiro delle lettere di licenziamento e per garantire la continuità produttiva della azienda, anche considerando che la produzione della stessa è assorbita per il 90 per cento da altre imprese delle partecipazioni statali» (3-03590);

Boffardi, Cattanei, Scaiola, Zoppi, Manfredi Manfredo e Faraguti, al ministro delle partecipazioni statali, «per conoscere quali iniziative intenda tempestivamente assumere per garantire la continuità produttiva delle «Fonderie di Multedo» di cui è stata decisa la liquidazione con procedura molto veloce dal liquidatore che, appena nominato, ha inviato 450 lettere di licenziamento a tutti i dipendenti.

Gli interroganti fanno presente che la maggioranza del pacchetto azionario di detta società era in origine della Finmeccanica e venne poi trasferita dalla stessa alla «Bastogi» rendendosi garante del piano di risanamento.

Gli interroganti fanno presente inoltre che la produttività del lavoro è notevolmente aumentata in detta azienda ma il piano di risanamento non è stato portato a compimento, mentre il mercato assume tutta la produttività dell'azienda e che il 90 per cento della produzione è assorbita da altre imprese delle partecipazioni statali.

Gli interroganti richiedono urgenti ed adeguati interventi». (3-03609);

Baghino, al ministro delle partecipazioni statali «Per sapere quali iniziative intende prendere perchè la fonderia di Multedo riprenda con immediatezza la propria attività, tenuto conto che la revoca dei 450 licenziamenti rischia di avere poca rilevanza come garanzia di occupazione, anche se si aggiunge l'ottenimento della cassa integrazione per sei mesi a zero ore, ove si proceda alla restituzione dei modelli alle aziende che si rifornivano presso la fonderia Multedo. Infatti dette aziende, costrette a far eseguire il lavoro di cui hanno bisogno, diventando quindi clienti di altre fonderie (di massima straniera), ben difficilmente de-

ciderebbero di ritornare alla Multedo allorchè questa riprendesse la produzione» (3-04168).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali ha facoltà di rispondere.

GIACOMETTI, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Gli accordi di collaborazione che Finmeccanica e Bastogi hanno avviato, nel luglio 1976, relativamente alla Multedo di Genova, si basavano sui seguenti presupposti: l'intendimento della Bastogi di integrare lo stabilimento di Multedo nella FIR — Fonderie italiane riunite, società per azioni — che già controllava le fonderie Peraro, le fonderie Corni e le fonderie Subalpine; il conseguente inserimento dello stabilimento di Multedo in una articolata struttura industriale e commerciale, atta a consentire l'utilizzazione della capacità produttiva a livelli di economicità; l'impegno del gruppo Bastogi per la ristrutturazione dell'Azienda, con l'assunzione della totale responsabilità della gestione aziendale, anche sotto il profilo della sua economicità, per una durata esplicita di 10 anni; il concorso della Finmeccanica al programma di risanamento dell'azienda, con rilevanti apporti finanziari e con l'appoggio preferenziale, a condizioni di mercato, delle forniture di getti in ghisa per le aziende del proprio gruppo.

Gli impegni assunti dalla Finmeccanica sono stati puntualmente attuati. La Bastogi, proprietaria del 75 per cento del pacchetto azionario della società ha peraltro registrato un andamento globalmente negativo, caratterizzato da gravi deficienze progettuali della ristrutturazione impiantistica, che hanno determinato non eliminabili diseconomie: non si è infatti realizzato il previsto inserimento della Multedo nell'articolata struttura del gruppo FIR e non sono stati ritrovati adeguati sbocchi commerciali.

A seguito delle gravi perdite emergenti dal bilancio (nel 1980 si è avuta una perdita di oltre 5 miliardi) la Bastogi, con delibera assunta in data 2 aprile 1981, ha

posto in liquidazione la società.

Va aggiunto che questa rigida posizione di disimpegno assunta dall'azionista di maggioranza era stata preceduta dalla decisione — comunicata con lettera del marzo 1981 — di procedere alla cessazione delle forniture. Con tale atteggiamento la Bastogi non si è limitata, quindi, a ribadire la impraticabilità di una ripresa dell'attività della Multedo, ma l'ha definitivamente e irreversibilmente compromessa, pregiudicando altresì, con l'improvviso arresto di tutte le forniture in corso, i rapporti con la clientela.

Le aziende committenti, infatti, hanno subito gravissimi danni per l'impossibilità di mantenere i propri programmi produttivi e di onorare i propri impegni e si sono trovate costrette ad indirizzarsi ad altri fornitori, per la massima parte italiani, con i quali, ovviamente, hanno dovuto assumere adeguati impegni di affidabilità e continuità di rapporti.

Va in ultimo rilevato che la Multedo è stata ammessa alla procedura di concordato per *cessio bonorum* con provvedimento del tribunale di Genova depositato in data 5 ottobre 1981, procedura questa che sottrae ad entrambi gli azionisti ogni disponibilità del patrimonio Multedo.

Nella situazione venutasi a determinare non è configurabile alcuna possibilità di intervento ad opera del gruppo Finmeccanica, intervento che consisterebbe di fatto in una mera azione di salvataggio, data la necessità della finanziaria pubblica di concentrare tutte le risorse disponibili, evitando al contempo dispersione di impegno manageriale, nei quattro settori — automobilistico, elettromeccanico-nucleare, aeronautico, dieselistico — più avanzati tecnologicamente in cui si articola la sua attività e che hanno funzione di traino per l'intera industria nazionale.

Del resto non va dimenticato l'impegno già esplicito dal gruppo pubblico, in particolare negli ultimi anni, per lo sviluppo della presenza industriale nell'area genovese. Tale impegno si è sempre tradotto, anche a fronte di oneri assai ingenti, in una difesa dei livelli complessivi di occu-

pazione, anche quando si sono dovute affrontare complesse operazioni di ristrutturazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BAGHINO. Starei per dire che mi manca la parola, dopo quello che ho sentito! Io non chiedevo che mi si fornissero dati che ben conoscevo!

Il 2 aprile scorso dalla Bastogi vengono licenziati, inopinatamente, 450 lavoratori. Il 24 aprile scorso presento un'interpellanza, che ho poi acconsentito a trasformare in interrogazione, per poter avere, almeno oggi, una risposta. Avviene poi la revoca dei licenziamenti, che costituivano l'unico atto che il liquidatore aveva saputo compiere, in cinque giorni, dal momento dell'assunzione del suo incarico. Dopo la revoca, ci si illude che da parte della Bastogi venga rispettato l'accordo con la Finmeccanica del 1976. Si arriva, invece al passaggio in cassa integrazione dei lavoratori: in altre parole, la Bastogi si libera di una situazione pesante, accollandola allo Stato, cioè agli italiani! Bel modo di procedere: assumere impegni nel 1976, aumentare conseguentemente la propria produzione, assumere impegni con diverse aziende, che consegnano alla Multedo i loro modelli per la fabbricazione di certi strumenti; poi costringere queste aziende a ricorrere a ditte straniere per ovviare al mancato approvvigionamento da parte della Multedo, in seguito all'improvviso blocco dell'attività imposto dalla Bastogi! La Bastogi, che assume dalla Finmeccanica, in base agli elementi che il sottosegretario Giacometti ci ha ricordato, il pacchetto azionario, quasi per intero, della Multedo e non continua nel processo di ristrutturazione, non prosegue il perfezionamento con la FIR e le altre aziende, liquidando ed avviando la procedura di concordato. Non credo sia possibile fare ricorso all'infinito alla cassa integrazione, senza per questa via giungere alla completa distruzione di questa azienda.

Dal mese di aprile siamo giunti al mese

di luglio: dopo aver presentato un'altra interrogazione, alla quale viene data risposta nel mese di dicembre, dicendo ai 450 operai in cassa integrazione che non c'è nessuna prospettiva, nessuna iniziativa e quindi — se possono — devono procurarsi un altro lavoro, ben sapendo che ormai la Liguria è da considerarsi come zona depressa. Altro che Mezzogiorno! Anche la Liguria, specie per quanto riguarda il settore siderurgico, deve essere considerata come zona depressa; in essa è in atto un processo di ristrutturazione che in pratica vuol dire riduzione di personale e riduzione di produzione, senza che per questo si pensi a varare opportune iniziative.

Il Governo non assume iniziative, la Bastogi non fa fronte ai propri impegni liberandosi di questa azienda e la Finmeccanica non tenta neppure di richiamare la Bastogi stessa, e si giunge così al licenziamento di 450 operai, ormai orfani dello Stato, che prima si è preoccupato di inserirli in questa ristrutturazione per poi abbandonarli, e nello stesso tempo orfani anche della Bastogi.

Il sottosegretario Giacometti almeno ha detto una verità e noi speravamo nella sua dichiarazione, quando ha chiarito che non c'è neppure un'iniziativa tendente a ricercare un compratore, al fine di riattivare al più presto questa azienda, che dal 1976 ha aumentato la propria produzione; ora, trovandoci in questa situazione, le ditte che prima si rifornivano dalla Multedo si rivolgono ad aziende straniere.

Non solo sono insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ma credo che sia una vergogna; cosa dobbiamo dire a questi lavoratori che non sia il solito militaresco vocabolo che fa riferimento all'arte di arrangiarsi?

Come può uno Stato, che prende sotto la propria tutela moltissime aziende, non usare la propria autorità per intervenire in casi del genere?

Presenterò altri documenti del sindacato ispettivo, ma sarebbe meglio che il dicastero competente assumesse un'iniziativa nei confronti di questa azienda,

per inserirla in un piano generale di ristrutturazione, magari anche attraverso una riqualificazione professionale di queste maestranze, al fine di indirizzarle verso settori non sottoposti a questa mutilazione, a questa profonda crisi.

È necessario dunque assumere un'iniziativa, perché tra poco scadrà la cassa integrazione. Il Governo deve interessarsi di più delle aziende in Liguria, che è un'area ormai depressa, in modo da contribuire a creare più serenità, più tranquillità ed ordine, perché poi in definitiva è il disordine sociale che determina il disordine violento.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Alema ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la interrogazione Gambolato n. 3-03590, di cui è cofirmatario.

D'ALEMA. Vorrei dire che, a mio avviso, il Ministero non deve prevaricare sugli enti di gestione, ma nemmeno deve comportarsi, come ha fatto questa mattina il sottosegretario, in modo burocratico. Infatti il sottosegretario si è fatto fare un appuntino dalla Finmeccanica e ce lo ha letto; è un vezzo antico, lo sappiamo, perché spesso i sottosegretari o per mancanza di fantasia o per pigrizia ci vengono a rispondere nel modo come ha risposto stamattina il senatore Giacometti.

Desidero sottolineare che la situazione in Liguria oggi riflette la crisi complessiva del paese, anche se arriva in ritardo date le strutture dell'economia ligure. Io non dirò come Baghino: «altro che Mezzogiorno!»; bisogna stare attenti e guardarsi dal becero municipalismo. La crisi è gravissima nel Mezzogiorno, ed è più grave in Piemonte. Non ci sono dubbi, però, la caratteristica, la peculiarità della Liguria dipende dal fatto che la grande impresa è in crisi e non c'è un tessuto di piccole e medie imprese tale da permettere una mobilità ed un assorbimento di manodopera, che talvolta necessariamente deve essere allontanata da questa o da quell'altra impresa.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Se non si capisce questo, non si capisce poi la funzione che devono avere le partecipazioni statali, signor sottosegretario. La sua risposta mi irrita per il carattere burocratico. Qui non si tratta di salvataggi, perché c'è già la presenza della Finmeccanica; e la produzione di questa azienda veniva consumata dal sistema delle partecipazioni statali. Esiste un mercato per ciò che riguarda i fucinati piccoli e medi. Il fatto è che voi siete pigri, siete dei burocrati! Se voi cominciate a capire che non reggete all'Italsider, e non reggete all'Elettromeccanica, e che accadrà un pandemonio a Genova (voi conoscete poco Genova); se non date dimostrazione di intelligenza nella politica sociale ed industriale, secondo me non farete altro che provocare situazioni sgradevoli, che noi non desideriamo e che non dovrete desiderare neanche voi.

Datevi, quindi, da fare, invece di importare all'estero questi fucinati, poiché c'è un mercato, cercate un privato. Questo è il caso tipico, signor Presidente, di una crisi che non è dovuta soltanto a fattori generali, che non sono soltanto interni, ma internazionali, è dovuta alla somaraggine, alla irresponsabilità della Bastogi, questo padronato che dimostra, così, di essere indegno di appartenere alla categoria degli imprenditori, che se ne va, che sbaglia la progettazione, che mette nei guai 500 lavoratori. Noi diciamo «salvataggio», anche a me dispiace parlare di «salvataggio», ma c'è già la Finmeccanica. Datevi da fare. Dite ai dirigenti della Finmeccanica, che sono talmente impegnati in altri settori, — lo sappiamo bene — che qui si tratta di un problema particolare, perché se noi non sorreggiamo la situazione ligure, curando almeno la media impresa, la piccola impresa, quella che c'è, secondo me non aiutiamo la risoluzione di problemi che sono ben più drammatici, quali quelli della siderurgia o di altri settori importanti relativi alla grande impresa. Ecco perché io sono ragionatamente insoddisfatto. Non esprimo una posizione becera e municipalistica. Mi rendo conto che il Mezzogiorno ed altre regioni sono in ben altre condizioni.

Ho posto un problema particolare. Vi prego di provvedere, perché altrimenti voi sarete responsabili di situazioni che stanno — insisto e rifletta — maturando a Genova e di queste situazioni voi porterete tutta intera la responsabilità.

PRESIDENTE. L'onorevole Boffardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interrogazione.

BOFFARDI. Non posso che dichiararmi completamente insoddisfatta e lo faccio veramente a malincuore, perché avrei veramente desiderato, come lo desideravano i colleghi che hanno firmato con me l'interrogazione, che ci fosse stato un diverso comportamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali, che dall'aprile scorso, quando noi avevamo denunciato la situazione, che era veramente preoccupante, non ha trovato il modo per avviarla a soluzione. È vero, signor sottosegretario, e lei certamente lo ammetterà, che l'attuale situazione è veramente drammatica, perché ormai c'è il concordato che sta per scadere. Ma allora il concordato non c'era, la produzione era ottima e per il novanta per cento veniva assorbita da imprese a partecipazione statale: lo ricordo benissimo e lo voglio affermare chiaramente. Abito vicino a questa fabbrica, conosco i lavoratori, di che tempra sono; non appartengono a quella categoria che è portata facilmente a scioperare, a lavorare poco, a ridurre le ore di attività lavorativa; erano veramente impegnati, perché si tratta di una piccola impresa che veramente rendeva e produceva. Se ci sono pecche, se ci sono mancanze, se ci sono veramente cattive amministrazioni da parte di amministratori della Bastogi, questo non deve gravare sui lavoratori. Alla Finmeccanica — me lo permetta, signor sottosegretario —, che è sempre chiamata a discutere, a parlare per renderci nota la situazione, abbiamo chiesto di aiutarci per trovare una soluzione. Non si è mai presentata. Credo che questo comportamento sia da rifiutare perché un ministro deve essere in grado

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

di obbligare un direttore, o chi lo rappresenta, della Finmeccanica, a partecipare alle trattative quando ci sono delle commissioni che devono discutere di questo grave problema.

Non sono soddisfatta, perché lei, signor sottosegretario, ci ha fatto un'elencazione di fatti che noi già conoscevamo. Siamo arrivati a questo punto perché non c'è stato un interessamento. Ma prima del concordato si poteva trovare una soluzione, quando gli operai, ritirate le 450 lettere di licenziamento inviate all'improvviso, senza nessun avviso, si poteva, quando sono stati messi in cassa integrazione, provvedere a trovare qualcuno che potesse rilevare l'impresa, che era in perfetta attività e che produceva veramente in notevole quantità.

Ritourneremo su questa questione, onorevole sottosegretario, perché non si possono abbandonare così 450 lavoratori. Non sono soddisfatta della risposta del Governo, anche perché non si è detto cosa si tenterà di fare per rimediare a questa situazione, come giustamente hanno rilevato i colleghi che mi hanno preceduto, perché su questo, che è un problema umano, non vi sono differenziazioni di schieramento politico. Cosa si farà? Questi 450 lavoratori non possono essere lasciati eternamente in cassa integrazione e non si può preparare loro un Natale dicendo che ormai sono a casa e che non si può più far nulla.

Devo dire sinceramente che conto ancora sulla sensibilità del ministro De Michelis e del sottosegretario Giacometti che ci ascolta, perché si provveda a sollecitare chi di dovere per trovare una concreta soluzione a questo problema.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1523. — norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scio-

gliamento della associazione denominata loggia P2 (Approvata dal Senato) (2791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata loggia P2.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed ha replicato il relatore, onorevole Gitti.

Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, onorevoli deputati, il Governo è pienamente consapevole che il provvedimento sulla disciplina delle associazioni segrete e sullo scioglimento della cosiddetta loggia P2, che raccomanda alla approvazione anche di questa Assemblea, è tale da suscitare questioni assai rilevanti e problemi di non facile risoluzione per la delicatezza della materia costituzionale e per il contesto politico da cui il provvedimento ha tratto motivo e in cui la richiesta di una sua definitiva approvazione si colloca.

Ma questo disegno di legge ha una valenza politica che ancora una volta deve essere sottolineata: esso costituisce una delle risposte che dovevano essere date — e sono state date — dal Governo e dal Parlamento al turbamento, alla enorme impressione della opinione pubblica di fronte ad uno degli scandali più gravi nella storia della Repubblica; una vicenda allarmante per l'intreccio di tante torbide connivenze tra persone di elevata responsabilità politica ed autorevoli esponenti della pubblica amministrazione, tra ambienti di larga influenza nella vita della collettività e centri di potere occulto; una vicenda inquietante che, se da un lato e per molti aspetti deve essere ancora chiarita, per altro ha dimostrato la fragilità e

la vulnerabilità delle nostre istituzioni.

Una risposta, quindi, che andava data, che non a caso è stata indicata tra i primi punti del programma di Governo in una linea, anche in questo caso, di continuità con il Governo Forlani che, come si ricorderà, dopo avere informato il Parlamento trasmettendogli la documentazione ricevuta dalla magistratura milanese, provide ad istituire il comitato amministrativo di inchiesta dei «tre saggi», la cui relazione venne trasmessa alle Camere il 13 giugno di quest'anno e provide a sollecitare, su suggerimento dello stesso comitato, il parere del Consiglio di Stato, che, reso il 25 giugno successivo, costituisce con la relazione dei «tre saggi» la base della motivazione di scioglimento per legge della loggia P2.

Una risposta che si colloca a lato del parere favorevole espresso dal Governo e dai partiti della maggioranza sulla costituzione della Commissione di inchiesta alla quale spetta di contribuire a fare luce su tutta questa inquietante vicenda e dei provvedimenti amministrativi adottati e sollecitati per riportare nella chiarezza democratica l'attività di centri ed aree del potere amministrativo e che per questo merita di essere sorretta.

Certamente, le questioni sollevate non sono di poco momento; la disciplina del diritto di associazione, la sua stessa limitazione in conformità del dettato costituzionale richiedono a tutti, maggioranza e opposizione, grande ponderatezza: le garanzie che da ogni parte sono state richieste attengono alle condizioni comuni della legalità repubblicana; sono, cioè, un bene di tutti che per tutti va conservato e difeso.

In questo quadro, le preoccupazioni che da varie parti sono state espresse circa il fatto che con l'articolo 1 si vieterebbero soltanto quelle associazioni segrete che perseguono finalità politiche, mentre l'articolo 18 della Costituzione vieterebbe qualsiasi associazione segreta, non sembrano un ostacolo a ritenere costituzionalmente legittima la disciplina che si propone: al di là della disputa sulla latitudine del divieto, non vi è dubbio che

il legislatore costituente intese proibire quelle associazioni che intendono fare politica con la segretezza, senza, cioè, la trasparenza del confronto e del dibattito democratico.

Per quanto riguarda i requisiti della segretezza, va rilevato che la formulazione approvata dal Senato relativa alla organizzazione realizzata in modo da tenere sconosciuti i membri è diversa dal testo originario del disegno, poiché su questo testo si richiede, affinché l'associazione possa definirsi segreta, che essa disponga di una organizzazione tale da rendere sconosciuti anche soltanto in parte i soci. E non vi è dubbio che questa formulazione, rendendo i contorni della segretezza assai sfumati, può non apparire opportuna, se si tiene conto che, come è stato affermato dalla Corte suprema degli Stati Uniti nel 1958 in una sentenza ormai famosa esiste «una relazione vitale tra libertà di associazione e riservatezza» e che «l'inviolabilità dalla riservatezza nell'associazione può in molti casi essere indispensabile alla difesa della libertà di associazione, particolarmente quando un gruppo sostiene idee non conformiste».

Il Governo, quindi, non sarebbe alieno dal condividere una proposta emendativa che ripristini il testo presentato originariamente o la soppressione di questa ipotesi di segretezza. Accogliendo quest'ultima soluzione, d'altronde, il segreto della associazione sui propri soci avrebbe sempre rilevanza come componente di quel più generale segreto sulle attività sociali, che vale a configurare la seconda ipotesi di segretezza presa in considerazione dell'articolo 1 del disegno.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno, che introduce delle sanzioni penali a carico degli aderenti alle associazioni segrete, il giudizio favorevole circa l'aggiunta operata dalla Commissione affari costituzionali del Senato del secondo comma, che punisce anche la mera partecipazione ad associazioni che presentano carattere di segretezza ai sensi dell'articolo 1, non dirada le preoccupazioni circa la diversa competenza a giudicare tra

promotori, che spetterebbe al tribunale, e compartecipi, che spetterebbe al pretore; sicché si vede con favore l'istituzione di una competenza funzionale del tribunale in ordine ai reati derivanti da violazioni del divieto di cui all'articolo 1.

Per quanto riguarda le perplessità manifestate sull'articolo 3, in cui si prevede lo scioglimento dell'associazione segreta, premesso che con il termine «sentenza» usato al primo comma si intende, nella consueta interpretazione, una sentenza passata in giudicato, non sembra fondata la preoccupazione di incostituzionalità avanzata circa il potere del Governo di adottare un provvedimento di scioglimento, in caso di straordinaria urgenza e necessità, sotto il profilo che la garanzia costituzionale di un diritto non consente che lo stesso venga compresso se non attraverso l'accertamento giurisdizionale della sua contrarietà alla stessa norma costituzionale; e ciò sotto il profilo che è del tutto ammissibile il conferimento al Governo del potere di adottare provvedimenti qualificati dalla condizione della straordinarietà e dell'urgenza a tutela dell'interesse generale e, come in questo caso, del regolare funzionamento delle istituzioni e della vita democratica, soprattutto se esercitato con il conforto di un parere delle due Camere che, seppure abbastanza anomalo, per tutte le considerazioni che si sono svolte nel dibattito, non sarebbe certamente un esempio isolato di partecipazione del Parlamento ad un'attività amministrativa, mentre rappresenta sicuramente una garanzia maggiore di esercizio corretto del potere l'uso dal Parlamento di una facoltà di controllo, anche se preventivo.

Del resto, su questo, come su altri punti, la posizione del Governo è della massima disponibilità per tutti quegli emendamenti che, senza alterare la sostanza della scelta di fondo, siano rivolti ad accrescere le garanzie dei diritti associativi che con questa legge si vanno a disciplinare.

Sull'articolo 4 del disegno di legge, che disciplina l'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei pubblici dipendenti

che abbiano aderito ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, non devono sollevarsi questioni di rilievo. Vale, tuttavia, ricordare che l'attribuzione ad una commissione unica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, mentre l'inizio del procedimento disciplinare e lo svolgimento dell'istruttoria sono affidati alle amministrazioni di appartenenza, corrisponde all'intento di garantire l'uniformità dei giudizi in una materia di particolare importanza a delicatezza.

E non è un problema l'escludere della soggezione alle norme vigenti gli avvocati ed i procuratori dello Stato, come da qualche parte proposto, anche se non appare plausibile soltanto perché l'eccezione al procedimento disciplinare speciale non comprende anche i professori universitari.

Per quanto riguarda la disposizione dell'articolo 5, con la quale si scioglie la cosiddetta loggia P2, va ricordato quanto ripetutamente affermato circa l'eccezionalità della norma, che non può valere come precedente, sia perché contestualmente si disciplinano casi e modalità di scioglimento delle associazioni segrete, sia perché le motivazioni che la sorreggono — e cioè l'accertamento della segretezza della loggia P2 da parte dell'inchiesta amministrativa e la sua pericolosità per le istituzioni repubblicane — non sono poste in dubbio in questo dibattito, e la disposizione non può certo apparire una prevaricazione di una maggioranza parlamentare nei confronti di un'associazione ingiustamente perseguita.

Nel corso di questo dibattito, in relazione ai diversi emendamenti presentati, il Governo avrà modo di precisare ulteriormente il proprio punto di vista.

Ma è convinto sin d'ora di avere fatto, con questa iniziativa, quanto era nel suo dovere, nell'intendimento di restituire trasparenza alla vita delle istituzioni, di riaffermare il principio che il solo potere ammissibile, in un sistema di democrazia rappresentativa, è quello che ha radici nella sovranità popolare; e per questo si

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

augura che, con tutti i miglioramenti tecnici che la Camera riterrà di apportare, il disegno di legge sia confortato con la massima rapidità possibile per ragioni morali e politiche dal consenso il più largo possibile di questa Assemblea a dimostrazione della sostanziale unità delle forze democratiche quando siano impegnate nella difesa della Repubblica.

PRESIDENTE. Poiché mi sono pervenute due richieste di votazione a scrutinio segreto, da parte del gruppo del PSDI per tutte le votazioni e da parte del gruppo della DC per l'articolo aggiuntivo Costamagna 1.01, decorre da questo momento il termine di preavviso per la votazione mediante procedimento elettronico di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

«Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sul corretto esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Sono considerate società segrete, come tali vietate ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, le associazioni di più di dieci persone che pongano in atto modalità di organizzazione specificamente dirette ad

eludere le legittime investigazioni dell'autorità giudiziaria.

1. 5.

CICCIOMESSERE, MELLINI.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Sono considerate società segrete, come tali vietate ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, le associazioni di più di dieci persone organizzate in modo da tenere celati la propria esistenza, i propri dirigenti e le proprie sedi. Si considerano comunque segrete le associazioni che si celino con false denominazioni che indichino finalità diverse da quelle dell'associazione stessa, che impongano ai soci nomi convenzionali, che vietino la conoscenza reciproca tra i soci e che comunque pongano in atto modalità di organizzazione ed attività specificamente dirette ad eludere le legittime investigazioni dell'autorità giudiziaria.

1. 6.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Sono vietate, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, le associazioni che occultano programmaticamente la loro esistenza, ovvero tengono segrete congiuntamente finalità e attività sociali, o vincolano i propri soci al segreto sull'esistenza, sull'organizzazione o sulle reali finalità della associazione. Sono altresì vietate le associazioni che si organizzano in modo da rendere inaccessibili, anche reciprocamente, i loro soci.

1. 7.

RODOTÀ, BASSANINI, GALANTE GARONE, CRUCIANELLI, BALDELLI.

Sostituire le parole: occultando la loro esistenza *sino alla fine con le seguenti:* occultano la loro esistenza al fine di svol-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

gere attività contrarie all'ordinamento costituzionale.

1. 2.

BELLUSCIO.

Sostituire le parole da: tenendo segrete sino a: i soci con le seguenti: stabilendo nei propri statuti l'obbligo di non palesare l'identità dei soci neppure di fronte ad una legittima richiesta dell'autorità giudiziaria.

1. 3.

BELLUSCIO.

Sostituire le parole da: attività diretta sino alla fine con le seguenti: attività diretta a deviare per interessi privati dalle sue finalità istituzionali il funzionamento degli organi dello Stato e degli altri enti pubblici.

1. 4.

BELLUSCIO.

Sopprimere la parola: corretto.

1. 1.

BOZZI.

È stato presentato, altresì, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

È istituito un pubblico registro delle associazioni presso ogni tribunale della Repubblica. Sono incaricati della tenuta del registro gli stessi uffici giudiziari che hanno cura della tenuta del pubblico registro della stampa.

Qualsiasi associazione deve essere registrata al momento della sua costituzione, comunque entro l'anno solare nel quale l'associazione è costituita, indicandone la sede sociale, il presidente ed eventualmente i membri del direttivo che siano da considerarsi solidalmente responsabili ci-

vili della associazione, l'oggetto sociale e depositando, insieme alla richiesta di registrazione, anche copia dello statuto.

Una commissione presieduta da un magistrato e comprendente dieci cittadini, nominata dal presidente del tribunale, esaminata la documentazione, omologa la richiesta di registrazione, che può essere rifiutata qualora la denominazione sia contraria nel suo significato al buon costume, qualora il presidente e gli altri dirigenti indicati come responsabili civili non siano cittadini italiani o comunque non siano iscritti nelle liste elettorali, qualora l'oggetto sociale sia dichiaratamente contrario alla Costituzione o alle leggi vigenti, qualora lo statuto non prescriba norme democratiche per l'elezione dei dirigenti, qualora lo statuto non prescriba la creazione di un collegio dei revisori dei conti per l'esame dei bilanci.

La commissione può in tal caso richiedere la regolarizzazione delle inadempienze, prima di procedere alla registrazione.

Per le associazioni che siano sezioni di associazioni nazionali o comunque già registrate presso altro tribunale, la richiesta di registrazione deve essere fatta ugualmente, indicando l'associazione nazionale della quale la sezione fa parte o alla quale aderisce.

Ogni anno il presidente e gli eventuali altri responsabili civili della associazione devono presentare al pubblico registro richiesta di conferma della registrazione, indicando le eventuali variazioni relativamente a chi è presidente o membro del direttivo o comunque tra i responsabili civili, le eventuali modifiche di sede sociale, di statuto, relative al collegio revisore dei conti.

La commissione per la vigilanza del pubblico registro, di cui al precedente comma, qualora non vi sia richiesta di conferma, delibera la cancellazione dell'associazione dal pubblico registro.

Il pubblico registro delle associazioni è a disposizioni di chiunque voglia consultarlo, così come attualmente avviene per il pubblico registro della stampa.

La commissione di vigilanza sul pub-

blico registro delle associazioni, ove accertati inadempimenti, irregolarità, violazioni comunque della presente legge, anche a richiesta dei cittadini, deve avvertirne nel più breve tempo possibile la procura della Repubblica competente per territorio, onde avviare indagini preliminari ed eventuale azione giudiziaria.

Per le associazioni tuttora esistenti e comunque preesistenti alla presente legge è concesso un anno di tempo per la registrazione.

1. 01.

COSTAMAGNA.

Passiamo alla discussione dell'articolo 1, degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo che sono stati presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo mio primo intervento e negli altri che seguiranno sull'articolo 3 e sull'articolo 5 desidero manifestare alcune mie profonde preoccupazioni.

Il sottosegretario ci ha or ora detto, ad esempio, che la parola «sentenza» che ricorre sull'articolo 3 (lo accenno soltanto: ne riparleremo dopo) deve essere interpretata, secondo una prassi consolidata, nel senso di sentenza definitiva. Viceversa, nel Comitato dei nove e anche in Commissione si erano date interpretazioni diverse. Eppure, sono punti di fondamentale importanza.

Mantenendomi all'articolo 1, non mi sentirei di dire che la definizione di associazione segreta in esso contenuta sia completa; e nemmeno mi sentirei di aderire alla tesi che si tratti di un tipo di associazione segreta, che altre ve ne possano essere. Queste sono interpretazioni da non ammettere: quando il legislatore definisce l'associazione segreta, definisce, «il» non «un» tipo di associazione segreta.

Il difetto della descrizione — più che definizione — dell'articolo 1 sta — come ho detto nel mio intervento in sede di discussione generale — nel fatto che essa

è stata ritagliata sulla fattispecie della loggia P2, così come è potuta emergere; è cioè riduttiva. Tuttavia la definizione può essere accettabile, sia pure come approssimazione. Certo però sarebbe stato preferibile un approfondimento maggiore, per due ragioni. La prima è che non vorrei si dimenticasse mai in questa aula che il diritto di associazione è un diritto di libertà garantito dalla Costituzione; e che il divieto all'esercizio di questo diritto di libertà deve essere mantenuto rigorosamente nei confini dell'eccezione. La seconda ragione è che quando si configura una fattispecie penale (e nell'articolo 1 si configura appunto il presupposto di una fattispecie penale) è necessario arrivare ad una determinazione precisa dei suoi elementi per evitare aree troppo vaste di discrezionalità per il giudice sull'essere del reato.

Ora, il mio emendamento 1.1 tende appunto a rendere meno imprecisa, meno ambigua la fattispecie dell'associazione segreta di cui all'articolo 1: propongo infatti di eliminare un aggettivo che non solo è inutile ma è pericoloso. Condivido l'impostazione dell'onorevole sottosegretario secondo la quale la associazione segreta è vietata in quanto essa espliciti attività politica in senso lato; in altri termini, per intendere le associazioni segrete bisogna aver presenti gli articoli 49 e 39 della Costituzione, concernenti il primo il diritto di associazione in partiti, il secondo il diritto di organizzazione sindacale. Il legislatore ammette il diritto d'associazione, ma esige che questa paghi un corrispettivo: quello della chiarezza e della lealtà. V'è quindi un collegamento tra segretezza e finalità che si incentra ed esaurisce nell'attività di interferenza sull'esercizio delle funzioni degli organi amministrativi e costituzionali di cui all'articolo 1. Viceversa, qui si prospetta che l'associazione sarebbe vietata, in quanto la sua attività interferisca «sul corretto esercizio»: è un elemento d'estrema ambiguità. Il divieto, nella logica dell'articolo 1, non discende dall'esercizio corretto e meno delle funzioni di organi costituzionali od ammini-

strativi, ma dal fatto che su tali organi una associazione segreta, fuori cioè del metodo democratico, abbia svolto interferenze su pubblici poteri. Se restasse questo aggettivo, che rende incerta tutta la norma, ne conseguirebbe che, se l'esercizio dell'attività considerata è stato corretto, se cioè gli organi costituzionali ed amministrativi hanno fatto quanto dovevano, allora l'associazione pure segreta, pur avendo svolto interferenze, non sarebbe vietata: il che sarebbe assurdo!

Possiamo approvare questo articolo 1, a condizione che sia eliminato l'elemento di distorsione nell'interpretazione rappresentato appunto da tale aggettivo «corretto».

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Quali emendamenti intende illustrare, onorevole Cicciomessere? (*Commenti*). Parlerà poi anche l'onorevole Mellini: vorrei sapere a quali emendamenti lei intende riferirsi.

CICCIOMESSERE. Signora Presidente, ultimamente — nella settimana scorsa — è stata introdotta una modificazione del regolamento per cui...

PRESIDENTE. Lo so benissimo: un oratore parla sull'articolo...

CICCIOMESSERE. ... è praticamente impedita la singola illustrazione degli emendamenti, mentre è consentito intervenire, da parte di ogni deputato, sul complesso dell'articolo e di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che lo concernono.

PRESIDENTE. Certo, certo, sugli emendamenti. Ha facoltà di parlare, onorevole Cicciomessere.

CICCIOMESSERE. Non intendo intervenire sul complesso dell'articolo 1 e su tutti gli emendamenti ad esso relativi, bensì desidero illustrare semplicemente il mio emendamento, 1.5 che ho presentato insieme al collega Mellini, senza ripetere

quanto già affermato nella discussione sulle linee generali.

La formulazione dell'articolo 1 è particolarmente grave e preoccupante per le conseguenze che si ripercuotono sugli articoli successivi, in relazione alle modalità di attuazione di una legge di tanto rilievo.

Continuo a ribadire la difficoltà estrema... Non riesco a concentrarmi con questo fruscio, signora Presidente!

PRESIDENTE. Invito i colleghi a fare un pò di silenzio; prosegua, onorevole Cicciomessere.

CICCIOMESSERE. Ribadisco la difficoltà di concepire una possibilità di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, ma comunque, nello sforzo di rendere questa attuazione compatibile con la Costituzione, ho presentato un emendamento che prevede una definizione indiretta dell'associazione segreta. Tale definizione mi sembra sia molto semplice e chiara, ma purtroppo — non ne conosco i motivi — il Comitato dei nove è stato di diverso avviso. Propongo questa definizione, che è oggettiva, con crea equivoci ed è immediatamente verificabile da tutti: «Sono considerate società segrete, come tali vietate ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, le associazioni di più di dieci persone che pongono in atto modalità di organizzazione specificatamente dirette ad eludere le legittime investigazioni dell'autorità giudiziaria». Credo che questo sia l'unico modo accettabile per attuare praticamente l'articolo 18 della Costituzione. Quando un'associazione mette in moto una serie di atti — si organizza con determinate modalità finalizzate ad eludere le attività di investigazione dell'autorità giudiziaria —, evidentemente ha qualcosa da nascondere e comunque non è compatibile con il nostro ordinamento. La verifica è immediata e non vi sono, in questo caso, equivoci determinati dalla necessità di definire, con frasi generiche che possono comprendere tutto e niente, con definizioni che possono, di volta in volta, essere interpretate

in modo diverso dal magistrato forzando anche il dettato costituzionale, questa legge la quale è ancorata alla finalità dell'associazione. Per quanto riguarda le finalità eversive dell'associazione, esistono specifiche fattispecie di reato, e quindi non è concepibile, e possibile attraverso la definizione dell'articolo 18 della Costituzione, inserire tali fattispecie, che sono già previste dal codice penale.

Il nostro problema è, quindi, come definire un'associazione segreta a prescindere dalle finalità. Ciò è piuttosto complesso, difficile, ma abbiamo tentato di farlo attraverso questa limpida definizione indiretta contenuta nel nostro emendamento, che elimina ogni possibilità di dubbio, ogni difficoltà interpretativa, ogni possibilità di abuso. Un'associazione che intenda istituzionalmente sottrarsi all'attività investigativa dell'autorità giudiziaria non è certamente compatibile con il nostro ordinamento. Tutte le altre definizioni — che sono state proposte e che sono senza dubbio migliorative del testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione — mantengono elementi di ambiguità, consentono margini di discrezionalità al magistrato ed al Governo. Il nostro emendamento rappresenta l'unico modo — mantengo i miei dubbi e le mie perplessità sull'articolo 18 della Costituzione — corretto per attuare l'articolo 18 della Costituzione senza contestualmente, per finalità politiche, violare l'intero ordinamento costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Belluscio. Ne ha facoltà.

BELLUSCIO. Vorrei fare alcune osservazioni e dire che i miei emendamenti presentati all'articolo 1 di questo disegno di legge tengono conto del fatto che il provvedimento, essendo essenzialmente «emozionale», appare, a mio giudizio, contraddittorio nelle sue varie parti ed è inoltre caratterizzato da locuzioni molto imprecise e indeterminate, che circoscrivono indebitamente e pericolosamente la sfera di libertà delle associazioni e quindi la stessa libertà nel suo complesso.

Sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo 1, qualsiasi associazione o società, pur perseguendo fini del tutto leciti, potrebbe essere disciolta ed i rispettivi membri potrebbero essere incriminati. Si è andati al di là di altre leggi, che pure furono adottate in altre epoche storiche.

Ma vorrei fare alcune osservazioni di fondo su alcuni punti. Le associazioni non riconosciute, così come disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, non hanno alcun obbligo di rendere pubbliche le finalità e le loro attività sociali, né hanno l'obbligo di rendere pubblici i nomi dei soci. Stabilire per legge quest'obbligo significa, a mio giudizio, incidere sul diritto di riservatezza dei cittadini, che rientra fra i cittadini fondamentali della persona e, attraverso esso, limitare arbitrariamente la libertà di associazione.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi anche su un altro punto, cui ha accennato anche il collega Bozzi. Quando si dice «svolgono attività diretta ad interferire sul corretto esercizio delle funzioni», s'intende fare riferimento ad un concetto molto indeterminato, suscettibile delle più varie e delle più contraddittorie interpretazioni. Cosa vuol dire corretto? Per un partito può significare una cosa e per un altro partito può significare una cosa completamente opposta, e con magistrati in servizio di un certo tipo — stamattina, in un articolo apparso su un quotidiano romano, che consiglio a molti colleghi di leggere, Giannini li chiama «magistrati faceti» — vuol dire lasciare al caso la più pericolosa discrezionalità ed il destino dei cittadini. Anche una raccomandazione può essere una scorrettezza, ma deve far scattare, onorevoli colleghi, una sanzione penale? Si crea, come si può vedere, un vero e proprio strumento di persecuzione politica.

A mio giudizio, l'essenza dell'associazione segreta è di nascondere la propria esistenza per svolgere attività contrarie all'ordinamento costituzionale. In tal modo il parametro è dato dalla Costituzione ed è sicuramente certo.

Vorrei richiamare l'attenzione dei col

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

legghi su un altro punto. Parlare di «servizi pubblici di interesse nazionale» è un'espressione priva di qualsiasi determinatezza, e poiché anche una ferrovia privata, oltre quelle dello Stato, esercita un servizio pubblico di interesse nazionale, un sindacato che organizzi, ad esempio, uno sciopero in tale settore potrebbe, al fondo della strada, imbattersi nei rigori della legge e venire sciolto. Infatti, gli iscritti ad un sindacato non sono noti, e i suoi membri non si conoscono tra loro. Io sono un deputato eletto in Calabria, e penso alla ferrovia calabro-lucana: in uno sciopero di questa ferrovia un sindacato potrebbe interferire sul concreto funzionamento di un servizio pubblico, inducendo gli iscritti, che non si conoscono tra loro, allo sciopero. Come vedete, un interprete che non sia garantito da un Governo più che democratico, con una norma come quella proposta, potrebbe andare molto lontano.

Vorrei inoltre sottolineare che, secondo una discutibile sentenza della Cassazione, anche una banca privata può considerarsi come esercitante un servizio pubblico essenziale. Altro esempio: se all'interno di una grande società si costituisce un sindacato per formare delle maggioranze nell'ambito delle assemblee degli azionisti, anche qui un magistrato che volesse divertirsi potrebbe trovare gli estremi di una società segreta, e potrebbe quindi intervenire.

Allora, onorevoli colleghi, ci si renderà perfettamente conto che si confonde, con grave pregiudizio per il sistema di libertà, il pubblico con il privato, e si corre il rischio di togliere a quest'ultimo ogni possibilità di movimento. Ma non è tanto questa la mia preoccupazione. La mia preoccupazione vera e che, secondo un giudizio arbitrario di un magistrato (giudizio che è insindacabile), in ogni comportamento dei partiti, dei sindacati, delle associazioni di ogni tipo (e non parliamo, per amor di Dio, di massoneria! Basta parlare di *Rotary*, di *Lions*), può ravvivarsi l'estremo per lo scioglimento per un corretto esercizio delle funzioni. In questo caso, oltre alla libertà di associa-

zione, si può turbare seriamente ogni tipo di libertà. È un rischio che io, personalmente, come parlamentare democratico, non mi sento di correre, per il semplice motivo che il Governo Spadolini, garante della libertà del paese, non è purtroppo eterno, né eternamente sarà purtroppo al Quirinale Sandro Pertini, che è il primo garante della libertà in Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Credo di dover dare per svolte quelle argomentazioni che ho già rappresentato nella discussione sulle linee generali e che ha svolto il collega Rodotà, per affermare il principio secondo cui per associazione segreta non si deve considerare l'associazione segreta avente finalità politiche. È evidente che la preoccupazione che ha indotto il legislatore costituente a stabilire questa norma può essere stata quella di garantire il meccanismo politico dalle interferenze delle società segrete. Ma stabilire che dobbiamo fare una legge per controllare (perché questo significa accettare questo concetto e questa definizione giuridica della società segreta) le finalità delle società segrete è una proposizione ridicola. Questo noi affermiamo: le società segrete vivano pure tranquillamente, ma facciamo una legge che stabilisca il controllo delle finalità, e proibiamo quelle tra le società segrete che abbiano finalità politiche. Ora, è di tutta evidenza che, se questa è una norma che deve stabilire una fattispecie di reato di pericolo rispetto ad ulteriori reati di pericolo, quali potrebbero essere le associazioni a delinquere, le associazioni sovversive, la proposizione da approvare deve essere semplicemente quella che vieta le società segrete in genere. Mi rivolgo a quanti ritengono, attraverso l'introduzione di questo riferimento alle interferenze di carattere politico sul corretto o non corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni, di dare una fattispecie più precisa e più ristretta. Attenzione: mettendo insieme i due termini, segretezza (stabilita peraltro con

modalità così late nell'articolo 1 del testo del Senato) e interferenze, finiamo in realtà per allentare la necessità di una individuazione esatta e precisa proprio del concetto di segretezza. Nel testo che ci viene dal Senato non solo è lato il concetto di segretezza, in quanto vengono proposte indicazioni di carattere alternativo e non congiuntivo, non solo è lata e incerta la determinazione delle finalità (ed altri colleghi, compreso l'onorevole Bozzi, si sono infatti chiesti che cosa significhi «interferire sul corretto esercizio delle funzioni di amministrazioni pubbliche»), ma è lato anche lo stesso concetto di associazione, perché la disposizione introdotta è equivoca. Che significa, infatti: associazioni che, anche a livello di altre associazioni...? È chiaro che costituirsi tra i soci di un'altra associazione non toglie il carattere associativo al nuovo gruppo che si crea; quindi si tratta di un pleonasma. Ma aver voluto evocare questo pleonasma fa ritenere che, in realtà, si voglia gettare della nebbia sul fatto che, per poter parlare di associazione, deve esservi un'organizzazione che abbia un qualche elemento di concretezza e non basta che un certo numero di soci di una determinata associazione si dedichi ad una qualche attività. Quelle persone che, nell'ambito di un'altra associazione all'interno o all'esterno della quale non si rendono note, si mettono a fare raccomandazioni (non condivido il parere di Belluscio: spesso fare raccomandazioni può significare commettere un reato; in questa Repubblica delle raccomandazioni si dimentica che ciò può far concorrere, ad esempio, in un reato di interessi privati in atti di ufficio), possono essere considerate facenti parte di un'azione segreta?

Bisogna cioè vedere se il fatto di intensificare un'attività di raccomandazione (cui tanta parte del mondo politico italiano si dedica) possa dar luogo ad una associazione segreta, in quanto tale attività viene svolta da un certo numero di persone che non si palesano apertamente nell'ambito di una associazione.

Bisogna allora determinare con chiarezza anzitutto il numero delle persone. È

mai possibile che noi parliamo di un'associazione senza preoccuparci delle sue dimensioni? Le associazioni possono essere composte anche da tre persone... Vogliamo dire, allora, che deve trattarsi di un'associazione di una qualche consistenza per rappresentare un elemento di pericolosità? Lo dice l'articolo 416 del codice penale a proposito delle associazioni a delinquere. Inoltre il carattere di segretezza deve essere individuato e, a mio avviso, punito in tutti i casi, certo anche attraverso norme di carattere convenzionale.

In proposito debbo segnalare il rapporto che c'è tra il nostro emendamento 1.6 e le disposizioni dell'articolo 2. Prevediamo infatti che siano vietate tutte le associazioni segrete. Una volta che sia consentito di andare ad esaminare il carattere di una associazione segreta in quanto tale, si passerà poi all'ulteriore esame per cercare di vedere se tale associazione segreta svolga anche quelle forme di interferenza politica nel mondo amministrativo, per cui dalla contravvenzione si passa al delitto. È di tutta evidenza che non possiamo avere una formulazione che, da una parte è labile, lata, evanescente, tale da consentire possibilità di incriminazioni e di interventi anche in presenza di vincoli che non siano di carattere propriamente associativo, che non abbiano un carattere manifesto e chiaro di segretezza, cioè di organizzazione specifica avente lo scopo di sfuggire ad investigazioni sulla eventualità di obiettivi illeciti, e dall'altra presenta i caratteri che ho ricordato. Occorre stabilire che gli interventi punitivi siano graduati; che la loro entità, cioè, sia rapportata alla esistenza o meno delle specifiche finalità di carattere politico, diretto o indiretto, che ho segnalato.

Vorrei a questo punto fare una considerazione. L'esame di queste norme ed il raffronto con quelle esistenti nel Testo unico di pubblica sicurezza del 1931 ci fanno ritenere che il complesso della legge, proprio per il modo con cui viene ritagliato l'articolo del quale discutiamo — come è stato rilevato da altri, ad

esempio dal collega Bozzi —, abbia un carattere di alibi sull'episodio della P2. In sostanza, che cosa si vuole dire? Facciamo una legge che preveda fatti come quelli della loggia P2, con ciò dimostrando che, di fronte all'episodio della P2 non c'era nulla da fare, in mancanza della legge stessa!

Che questo atteggiamento lo tengano i colleghi della democrazia cristiana, i colleghi del partito repubblicano, i colleghi del partito socialista, lo si comprende perfettamente: è un modo per dire che il Presidente Forlani, tenendo nelle sue tasche, per due mesi, l'elenco degli appartenenti alla loggia P2, non ha compiuto niente di strano, perché mancava la legge. Vi sarebbe da chiedere perché egli non l'abbia proposta allora questa legge, visto che se ne sentiva la mancanza... Ma che colleghi di altre parti politiche, che rivendicano — e credo giustamente — la loro non partecipazione alla loggia P2 ma anche la mancanza di responsabilità specifiche per tale episodio, rivendichino la necessità di tale legge, che i colleghi comunisti (ricordo l'intervento, in sede di discussione generale, del collega Cecchi) vengano a dirci che allora mancava la legge e che adesso la si deve approvare, qualcosa che non capisco. Colleghi comunisti, vi rendete conto che in tal modo fornite un alibi alle responsabilità politiche della maggioranza? Per quale motivo tenete questo atteggiamento? Per quale motivo volete accedere a questa tesi che appartiene di diritto a coloro che sono stati gli interlocutori della P2? Per quale motivo create un alibi del genere per quanti hanno dialogato con la P2 o comunque non hanno agito?

Vorrei ricordare ai colleghi comunisti che fino alla VI legislatura sono stati puntualmente presentati dei progetti di legge, che recavano le più autorevoli firme dei parlamentari del partito comunista italiano, per abolire il reato di associazione sovversiva. Nella sesta legislatura era stato presentato un progetto di legge, firmato da Spagnoli e da molti altri autorevoli colleghi del partito comunista, tendente all'abrogazione di norme del codice

penale relative al reato di associazione sovversiva. Oggi ci si viene a dire che occorre, in realtà, dilatare il reato di associazione sovversiva, creando la figura dell'associazione segreta con possibilità o sospetto di sovversione, e ciò perché, in realtà, stravolgendo l'articolo 18 della Costituzione, si vuole non già istituire una sanzione adeguata per le associazioni segrete, sul presupposto di una loro specifica e chiara modalità organizzativa di segretezza, ma semplicemente ampliare, dando possibilità di applicazione arbitraria delle norme, quel reato di cui all'articolo 270 del codice penale, che era tra quelli che voi, colleghi comunisti, volevate abolire. Oggi ci dite che occorre dilatare la previsione relativa a quel reato, e lo fate a beneficio esclusivo di una maggioranza che, avendo possibilità politiche e giuridiche di muoversi per fronteggiare lo specifico fatto della P2, noto da anni, ha preferito non intervenire (e gli elenchi della loggia P2 erano nelle tasche del Presidente del Consiglio già due mesi prima che venissero resi noti e scoppiasse il caso P2); con questa presa di posizione, colleghi comunisti, rendete alla maggioranza, al Governo, alla democrazia cristiana, un ottimo servizio. Altrimenti, a chi lo rendete? È legittima anche questa domanda!

CECCHI. Noi ti chiediamo forse se voi lo rendete alla loggia P2?

MELLINI. Noi vi domandiamo per quale motivo vi affannate a richiedere norme che il Governo invoca come unico mezzo per fronteggiare una situazione che il Governo stesso avrebbe potuto e dovuto già da tempo fronteggiare e che non ha voluto fronteggiare. Oggi si approva questo disegno di legge, in modo che si possa dire che prima che esistesse questo provvedimento nulla si poteva fare; e lo si approva in una formulazione pericolosa. Questa è la situazione che noi vi prospettiamo. Si approva un disegno di legge che contiene modalità tecniche tali da non aggiungere nulla alla vicenda P2: è pacifico infatti che alla loggia P2 non si

applicherà questa normativa sulle associazioni segrete, perché la loggia P2 è un fatto antecedente all'entrata in vigore di questo provvedimento. Ci dobbiamo allora porre un simile interrogativo! Noi vi proponiamo invece, con gli emendamenti che abbiamo presentato, di stabilire in maniera chiara che «sono considerate società segrete, come tali vietate ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, le associazioni di più di dieci persone organizzate in modo da tenere celati la propria esistenza, i propri dirigenti e le proprie sedi» e che «si considerano comunque segrete le associazioni che si celino con false denominazioni» — questi sono gli elementi distintivi della segretezza! — «che indichino finalità diverse da quelle dell'associazione stessa, che impongano ai soci nomi convenzionali, che vietino la conoscenza reciproca tra i soci e che comunque pongano in atto modalità di organizzazione ed attività specificamente dirette ad eludere le legittime investigazioni dell'autorità giudiziaria». Crediamo, con ciò, di aver eliminato, da questa parte, per porlo invece tra le norme relative all'entità dell'intervento punitivo, il riferimento al tipo di attività politica, per mantenere il riferimento all'attività soltanto in relazione alla falsa rappresentazione di attività, quale ad esempio la sigla di una società commerciale per celare un'associazione di carattere politico o di altro genere. La falsità è certamente un dato di fatto, è un elemento certo, e quindi è bene prevedere norme chiare, che non si prestino ad equivoci pericolosi.

Colleghi, pensate per un attimo al carattere di riservatezza delle «correnti» esistenti all'interno di un partito o di un'associazione, che potrebbero dar luogo all'iniziativa di un procuratore della Repubblica e, perché no, un domani anche all'iniziativa governativa — discuteremo poi di questi poteri — nella prospettiva dell'esistenza di una società segreta. Quindi, il riferimento all'interno di altre associazioni ritengo sia un dato estremamente equivoco e pericoloso.

Del resto, o l'associazione, da conside-

rare segreta, è tale e quindi all'interno e all'esterno ha questo carattere e basta, e il fatto di celarsi dietro una più ampia associazione non mette assolutamente in discussione questo dato, o altrimenti si deve prescindere dal carattere organico, dall'esistenza di vincoli precisi, costituendo in questo modo un ulteriore gravissimo elemento di incertezza.

Credo che questa proposizione sia stata «ritagliata» facendo riferimento alla loggia P2, e considerando che non si applica a questo caso, ma per le future associazioni o quelle che continuano ad esistere è di tutta evidenza che una formulazione di questo genere è certamente più vicina non solo al dettato costituzionale, ma rappresenta la determinazione di uno strumento più efficace per poter perseguire situazioni relative alle associazioni segrete.

Infatti, la latitudine delle norme servirà soltanto a creare dubbi di costituzionalità, incertezza e disparità di intervento e remore da parte dei magistrati e dei governi più scrupolosi — ci auguriamo sempre che ce ne siano —, proprio nell'applicazione di norme che nella loro latitudine offrono, a chi le deve applicare, la tentazione della prevaricazione o la remora all'uso di strumenti di cui si avverta il carattere pericoloso.

Quindi, insistiamo particolarmente su questo punto e ci auguriamo che la migliore attenzione sui nostri emendamenti possa darci la possibilità di esprimere un diverso giudizio anche sulle altre parti del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, ritengo che, ad esempio, quello del collega Bozzi, tendente a sopprimere la parola «corretto» nell'articolo 1, dovrebbe essere condiviso, se non altro per evitare che le norme siano ridicole; infatti, questo emendamento può significare che non ci si deve preoccupare allorché le associazioni segrete svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio, per ipotesi scorretto, svolto dalle amministrazioni pubbliche, oppure fa pensare che quando si vuole indirizzare in un certo modo un'attività corretta non si rientra nella previ-

sione di questa norma di legge.

In realtà, non si riesce a capire molto e quel poco che si può intuire dobbiamo considerarlo certamente ridicolo. Inoltre, non credo che si possano correggere, con la soppressione di un aggettivo, le varie assurdità contenute in questa mostruosità giuridica, costituita dall'articolo 1, da cui discendono tanti altri aspetti negativi del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

RODOTÀ. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, non ripeterò gli argomenti, che ho cercato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea durante la discussione sulle linee generali; né ripeterò gli argomenti, già indicati da alcuni colleghi, sulle incertezze interpretative, foriere anche di possibili pericolose applicazioni dell'articolo di cui ci stiamo occupando.

Tuttavia una notazione generale devo pur farla, poiché, dopo l'intervento da me svolto in discussione generale, in più di una occasione è stato richiamato il valore di principio, rispetto alla grave degenerazione messa in evidenza dalla loggia P2, del testo di cui stiamo trattando.

Devo dire con molta franchezza, che, al punto in cui la discussione è giunta, il riferimento alla grave vicenda della loggia P2 è poco più che un argomento retorico. Non voglio affatto sottovalutare la gravità di ciò che è accaduto con la loggia P2, e tornerò specificamente su questo punto, illustrando quanto inadeguata una previsione, come quella dell'articolo 1, sia rispetto a ciò che già conosciamo della loggia P2; rischiamo, in altri termini che questo testo risulti inadeguato pure rispetto a vicende del tipo di quella della P2.

Il carattere retorico dell'argomento, e quindi la sua assoluta debolezza, deriva proprio dall'inadeguatezza della disciplina che sarebbe introdotta nel nostro ordinamento da una disposizione di questo genere. Vedremo più specificamente, dicutendo di altri articoli, quanto

sia inopportuno e pericoloso far ricadere sul Governo taluni poteri: ma in questo momento vorrei dire che c'è un rischio di confusione tra ciò che già i poteri pubblici, il Governo in primo luogo, possono fare — e dovrebbero fare qualora la diagnosi politica fosse corrispondente alla magniloquenza delle proclamazioni che noi abbiamo ascoltato in quest'aula — e invece la realtà che abbiamo di fronte.

Che senso ha che, per esempio, da autorevoli esponenti della maggioranza ci vengano dichiarazioni di condanna della vicenda P2, quando ancora il Governo deve rispondere a numerose interrogazioni relative alla mancata sospensione dal servizio di altissimi dirigenti dello Stato, che sicuramente si trovano in posizione tale da poter intralciare lo svolgimento delle indagini sulla loggia P2, e lo stesso lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta, appena avviato?

Questi sono dati estremamente gravi, che non possono essere esorcizzati con dichiarazioni preliminari. Sgombriamo dunque il terreno da questi argomenti retorici, che sono segno semmai di cattiva coscienza, e discutiamo nella sostanza la portata di questo provvedimento.

Così come formulato, l'articolo 1 opera un restringimento dell'area di operatività dell'articolo 18 della Costituzione. Non è un'attuazione parziale dell'articolo 18 della Costituzione; è un restringimento, perché, per effetto dell'approvazione dell'articolo 1, si avrebbe il risultato, niente affatto paradossale, di associazioni che, pur essendo segrete e perseguendo finalità (come vedremo tra un momento) altrettanto gravi di quelle elencate nell'articolo 1 della legge stessa, diverrebbero perciò stesso lecite. Sicché avremmo il risultato paradossale di associazioni segrete legittimate *a contrariis* da un intervento del Parlamento. Sicché ciò che la Costituzione aveva voluto realizzare, e cioè il divieto di associazioni segrete in quanto per sé fonte di pericolo per l'ordinamento, qui dà origine ad un intervento completamente diverso. Quel che viene preso in considerazione non è tanto il divieto della associazione segreta, quanto

lo svolgimento di determinate attività attuato a mezzo di una particolare organizzazione, che è logica assai diversa da quella chiaramente indicata dall'articolo della Costituzione. Devo dire (perché questo è argomento usato molte volte) che è tutt'altro che minoritaria o trascurabile l'opinione di chi ritiene che sia la segretezza in sé ad essere vietata nella Costituzione. Un passaggio importante in tutta questa vicenda, ricordato infinite volte in quest'aula, è stato la relazione dei cosiddetti «tre saggi». Bene. Vorrei leggere che cosa è scritto in questa relazione, perché non si può in taluni momenti o fasi di dibattito invocare taluni documenti, e poi trascurarli quando invece tali documenti dicono cose sgradite in una fase successiva nella discussione. Si dice — leggo testualmente dalla relazione — «Il divieto enunciato nell'articolo 18 non viene ricollegato ad una particolare finalità dell'associazione ed implica, per usare un'espressione tratta dalla terminologia giuspenalistica, la configurazione della fattispecie che la Costituzione intende proibire come un fatto di «pericolo». Ripristinata la più piena libertà di associazione, che è da considerare uno dei cardini della democrazia, la Costituzione ha tra le pochissime eccezioni dichiarato la illiceità dell'associazione segreta sul presupposto che in un regime democratico (nel quale ogni libertà ha la più larga espressione) è anche necessario prevenire il rischio che la libertà di associazione venga utilizzata per il perseguimento di obiettivi contrastanti con l'ordine istituzionale e gli stessi principi consacrati nella Costituzione. Di qui l'esigenza che la libertà associativa non venga esercitata in modo che sia istituzionalmente occultata l'essenza stessa dell'associazione». Qui giungiamo al cuore della questione costituzionale. Due sono i requisiti impliciti nell'articolo 18: non quello della finalità, ma quelli della natura e della essenzialità della segretezza, riferiti alla associazione. Per cui è qui che andrebbe semmai portata l'attenzione in sede di definizione. Ed è dunque da espungere il riferimento alla finalità; è

semmai da accentuare l'elemento della essenzialità, così come noi abbiamo cercato di fare nell'emendamento proposto, lo emendamento 1.7, scrivendo di associazioni che occultano «programmaticamente» la loro esistenza. Così come per evitare rischi, già illustrati da altri colleghi, connessi alla applicazione di un articolo del genere, più che parlare di «soci sconosciuti», abbiamo parlato di «soci inconoscibili», riferendoci così ad una modalità organizzativa che preclude la possibilità stessa della conoscenza o induce forme di compartimentazione tali da impedire che tra i soci ci sia ogni rapporto reciproco.

Ma volevo aggiungere un riferimento ulteriore. Si dice, con toni, ripeto, altamente retorici, che una legge di questo genere dovrebbe impedire che in futuro associazioni come la loggia P2 possano provocare gli effetti di cui qui, con tanto clamore, si sottolinea la gravità. Ebbene, io vi inviterei a leggere ciò che è scritto sui giornali di oggi e le indiscrezioni trapelate relativamente alla deposizione del dottor Calvi davanti alla Commissione Sindona, dalla quale emerge con estrema chiarezza quale era il ruolo che Gelli e Ortolani hanno giocato in questi anni: quello cioè di grandi padrini dell'intero sistema economico italiano (o, almeno il dottor Calvi ha dato ad intendere, o ha dichiarato esplicitamente, che di taluni importantissimi accordi era Gelli a farsi promotore e garante, anche a livello internazionale).

Ammettiamo che soltanto questa fosse l'attività della loggia P2, sicuramente tale da incidere profondamente sul nostro sistema. In base all'articolo 1 di questo provvedimento, tale attività avrebbe dovuto essere considerata perfettamente lecita, perché incidere sulla attività del dottor Calvi o della signora Bonomi non significa incidere sul corretto esercizio di «funzioni di organi costituzionali, amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici anche economici, servizi pubblici essenziali di interesse nazionale».

Ecco il dato che vi dimostra come,

anche rispetto alla finalità retoricamente proclamata come fondamento di questo articolo, la norma sia assolutamente insufficiente. Questa è la ragione per cui dobbiamo uscire da questa retorica della finalità. La finalità o è tutto, e ci consente allora di cogliere effettivamente il rischio dell'associazione segreta, oppure la finalità è restrittiva, e tale da legittimare oggi lo svolgimento di attività in forme segrete, anche se pregiudizievoli ad interessi di carattere generale.

Mi sembra, ripeto, che questo dato, rilevante dai lavori di questa stessa Assemblea, dovrebbe indurre i membri della Camera a riflettere e a dedicare un poco più di attenzione di quanto non sia stato fatto finora su questo punto, perché non è una battaglia di parte o corporativa quella che stiamo portando avanti proponendo questi emendamenti, ma una vera battaglia di ordine generale. Credo che ci stiamo davvero preoccupando di quelle grandi finalità che questo provvedimento dovrebbe contenere che, invece, questo articolo 1, proposto dal Governo ed approvato dal Senato, rischia di vanificare (*Applausi dei deputati della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Signor Presidente, colleghi, dopo gli interventi dei colleghi Rodotà, Bozzi, Mellini e Ciccimessere, potrebbe apparire quasi superfluo tornare ad insistere sui seri dubbi di costituzionalità che l'articolo 1 di questo provvedimento, nel testo del Senato, suscita. Tuttavia la scarsa attenzione finora dimostrata dall'Assemblea a questi argomenti e l'insistenza della maggioranza della Commissione nel sostenere il testo del Senato, mi costringe a insistere ancora sugli stessi argomenti. Per la verità, nella relazione dell'onorevole Gitti era contenuta, a questo riguardo, l'avvertenza che le disposizioni di questo articolo meriterebbero di essere ripensate, meriterebbero, testualmente, «ancora utili approfondimenti» (una formula eufemistica e cauta,

per dire che in fondo la maggioranza della Commissione affari costituzionali non era affatto convinta che questa disposizione potesse essere approvata nel testo licenziato dal Senato). L'insistenza è giustificata dall'oggetto e dalla portata normativa della disposizione in discussione.

Siamo di fronte infatti ad una questione di estrema importanza e delicatezza. Si tratta di una legge di attuazione di una disposizione costituzionale che, come tutte quelle in tema di libertà fondamentali, non è di poco conto o di importanza marginale, e può avere effetti importanti ed anche imprevedibili sullo stesso tessuto fondamentale dei rapporti tra lo Stato ed i cittadini e sullo stesso tessuto fondamentale della nostra democrazia, che ha nella libertà di associazione uno dei suoi presupposti ed una delle sue condizioni fondamentali.

Ricordava poco fa il collega Bozzi che la libertà di associazione è garantita con grande precisione ed ampiezza dalla Costituzione; e sono certamente tassative le limitazioni che la Costituzione prevede per garantire quei valori fondamentali dell'ordinamento che la Costituzione considera meritevoli di tutela e tali da rendere inevitabili restrizioni al diritto di associazione; ma per la stessa ragione, sono rigorosi e imperativi i divieti comminati dalla stessa norma costituzionale.

Non c'è dubbio, sotto un primo profilo, che tanto il testo della Costituzione in tema di divieto di associazioni segrete, quanto e chiarissimamente i lavori preparatori (già altri colleghi lo ricordavano) fanno riferimento alle modalità di organizzazione e di funzionamento delle associazioni, non già alle finalità perseguite. Le finalità hanno rilievo, nel sistema dell'articolo 18 della Costituzione, per la configurazione degli altri due divieti che sono previsti da tale articolo a limitazione del diritto di associazione: il divieto dell'associazione a delinquere, quindi delle associazioni che si costituiscono per perseguire fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale, e il divieto di associazioni che perseguono fini politici mediante organizzazioni di carattere mili-

tare; in quest'ultimo caso la finalità è rilevante, ancorché non sufficiente, perché determinante è l'elemento strutturale ma soltanto le associazioni a finalità politiche organizzate mediante strutture militari sono vietate dalla Costituzione. Nel caso delle associazioni segrete, il riferimento alle finalità perseguito non compare per nulla, e la loro rilevanza fu esclusa nel dibattito alla Costituente. D'altra parte, il riferimento alle finalità perseguito dall'associazione, contenuto nell'articolo 1 del testo che ci è pervenuto dal Senato, appare francamente contraddittorio. L'interferenza in forma illecita sul corretto esercizio degli organi costituzionali rientra nel divieto delle associazioni a delinquere, in quanto tale l'interferenza è già definita dal nostro ordinamento come reato; quindi, questo ulteriore requisito prescritto ai fini della definizione di un'associazione come segreta appare da un lato superfluo e ultraneo ma da altro punto di vista — lo rilevava esattamente Rodotà — questa disposizione, restringendo incostituzionalmente la fattispecie dell'associazione segreta, finisce col sottrarre al divieto costituzionale — in forza di un dettato incostituzionale del legislatore ordinario — associazioni che invece, in forza dell'articolo 18, devono definirsi associazioni segrete in ragione delle modalità di organizzazione e di funzionamento da esse adottate.

Da questo punto di vista, quindi, noi riteniamo che si debba ricondurre il testo dell'articolo 1 (che ha importanza fondamentale, dal momento che è questa la norma fondamentale di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, sul quale reggono tutte le ulteriori disposizioni sanzionatorie e procedurali che la legge prevede) nell'alveo del dettato costituzionale, così come esso è inequivocabilmente definito dal testo costituzionale e dai lavori preparatori sul tema specifico delle associazioni segrete.

Definire, pertanto, il carattere di segretezza con riferimento rigoroso e esclusivo alle modalità di organizzazione o di funzionamento dell'associazione: questo è quello che abbiamo cercato di fare con

l'emendamento Rodotà 1.7 e quello che hanno fatto, mi pare, anche i colleghi radicali con l'emendamento Mellini 1.6. Due formulazioni diverse, ma entrambe centrate sull'identificazione di quei caratteri strutturali, quindi organizzativi, o funzionali, quindi di modalità obiettive di funzionamento e di attività dell'associazione, che la caratterizzano appunto come segreta e quindi impermeabile a quella trasparenza, che l'ordinamento democratico impone a qualunque attività associativa e che è la *ratio* stessa del divieto dell'associazione segreta.

Per questo a noi pare di dover insistere sul nostro emendamento e di dover votare anche a favore dell'emendamento Mellini 1.6, sottolineando ancora — già lo faceva poco fa il collega Rodotà — che, se questa è una legge bandiera, una legge simbolo della volontà del Parlamento di combattere le associazioni segrete, i poteri occulti e le loro trame affaristiche, mafiose, ricattatorie ed eversive, non è certo con norme incostituzionali (o di sospetta e assai dubbia costituzionalità) che l'obiettivo può essere raggiunto. Non è certo prevedendo disposizioni che da un lato consentono di eludere il divieto alle associazioni segrete che la Costituzione tassativamente dispone; e che dall'altro lato presentano pericoli di estensione arbitraria ad associazioni che segrete oggettivamente non sono, per la loro struttura e per le loro modalità di funzionamento, lasciando così il campo domani a possibili arbitrarie ed illegittime limitazioni del diritto di associazione, che è fondamentale nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Costamagna. Ne ha facoltà.

COSTAMAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho presentato un emendamento con il quale ripropongo l'istituzione di quel pubblico registro delle associazioni di cui avevo parlato durante il dibattito sulla fiducia al Governo Spadolini. Come si ricorderà, nella sua replica Spadolini accennò a questa idea, senza scartarla ed anzi dicendo di trovarla inte-

ressante. Anche se, qualche tempo dopo, tra una riunione e l'altra del Consiglio dei ministri, la proposta (che, per quanto ne ho saputo, era stata formulata dagli uffici) sparì definitivamente dal provvedimento.

È un mistero, al quale ho accennato anche parlando all'ultima assemblea nazionale della democrazia cristiana. Un mistero probabilmente non glorioso se, come mi è stato detto, alla sparizione abbiano contribuito anche taluni ministri democratico-cristiani i quali — stando sempre alle voci — avrebbero eccitato preoccupazioni di vario genere per le associazioni religiose ove e qualòra (avrebbero detto a Spadolini) si giungesse nel tempo a maggioranze laico-comuniste tendenzialmente anticattoliche.

Fedele al vecchio adagio che non si può essere più papalini del Papa, il Presidente Spadolini deve a quel punto aver rinunciato, ben contento — dico io — che l'immagine del «pio bove» di carducciana memoria passasse alla democrazia cristiana.

Mistero! Anche perché, espletate varie indagini, ho appreso che niente sulla legge avrebbe eccitato l'ufficio problemi dello Stato della direzione democristiana, mentre — sempre stando alle voci — preoccupazioni di stampo liberale sarebbero state avanzate in taluni ambienti vicini all'AREL e ai due gruppi parlamentari democratico-cristiani.

È una sorta difficile, signor Presidente, quella di una democrazia cristiana al centro del paese, se questa democrazia cristiana non ha talvolta, nei suoi uffici direttivi, il coraggio di mettere da parte la buona creanza di fronte ai tanti suggeritori che sempre più frequentemente si vanno ad annidare sulle sue due ali.

Lo stesso onorevole Piccoli mi pare sia recentemente esploso — almeno stando ai giornali — in una curiosa affermazione: «parlano tutti come profeti davanti ai re». Credo che anche l'onorevole Piccoli, prima dell'assemblea nazionale, debba essere rimasto piuttosto sconcertato di fronte alla moltitudine di professori universitari, economisti, giuristi, so-

ciologi protesi ad indicare strade alla democrazia cristiana, chi ammonendo a non intaccare la libertà della persona, chi profetizzando sciagure qualora non si persistesse nell'edificazione di una società di massa. Sono quanti hanno imboccato una strada pericolosa, cercando tra gli esterni al partito, quel partito che invece, anche se in sonno, esiste ancora all'interno della DC; sono quanti, sulla destra e sulla sinistra, credono che la DC e l'area cristiana in Italia siano un fenomeno culturale o sociale, non comprendendo che il partito è un fatto politico storicamente maturatosi nell'area cristiana e nel paese, e che l'area cristiana è una realtà religiosa prodottasi dopo secoli e secoli di predicazione ed educazione cristiana.

Se costoro trovassero tempo per leggersi Sturzo, comprenderebbero la semplicità del mio assunto: una società civile è libera se i diritti civili vi sono regolamentati in modo preciso e tale da sgomberare il campo da confusioni ed equivoci. Il ragionamento che mi ha infatti portato a questa proposta del pubblico registro delle associazioni, è identico a ciò che devono aver pensato, quando fu creato il pubblico registro della stampa. Vero è che i cittadini hanno diritto di esprimere le proprie opinioni e di scrivere ciò che vogliono, ed è ciò che si intende per libertà di stampa, ma alla condizione (non limitatrice, ma regolatrice) di una registrazione della testata da pubblicare, indicandone proprietà, sede, gerenza responsabile affinché siano di dominio pubblico e chiunque si sentisse lesa dalla pubblicazione, sappia chi deve o dovrebbe risarcire il danno, evitando anche la realizzazione di pubblicazioni da parte di stranieri che, come ospiti del paese, non hanno diritto a pubblicare giornali in proprio.

Il pubblico registro della stampa, signor Presidente, è in vigore ormai da più di trent'anni e mai nessuno, quale ne fosse il colore politico, ha potuto lamentare la benché minima menomazione del diritto alla libertà di stampa in Italia: anzi, in modo positivo, si può affermare

che il pubblico registro della stampa ha fatto sparire dall'Italia la mala pianta della stampa clandestina, fatta eccezione — si intende — dei ciclostilati dei terroristi.

Il pubblico registro delle associazioni, non essendo limitativo del diritto d'associazione, ma volendo obbligare chi si vuol associare (o si è già associato) ad una semplice registrazione, potrebbe di per sé rappresentare un mezzo per evitare il sorgere ed il proliferare di associazioni clandestine, delle quali il meno che si possa dire è che potrebbero essere segrete o trasformarsi in segrete. Tra l'altro, questo è un modo di attuare la Costituzione, visto che questa ha parlato di associazioni segrete e che è stata la Costituzione ad aver prescritto questa registrazione obbligatoria per i sindacati.

Non credo che i costituenti avessero in mente di voler limitare il diritto di associazione dei lavoratori: il fatto è che nei costituenti prevalse l'idea che una libertà ha valore se tutelata e garantita; i grandi principi si estrinsecano e si attuano attraverso leggi che precisano i modi dell'essere liberi e del fare in libertà qualcosa.

Erano, tra i costituenti che approvarono l'obbligo di registrazione delle associazioni sindacali, personaggi come Di Vittorio, Togliatti, Nenni, Moro, Dossetti eccetera; per reagire alle lamentele giuridiche di oggi, ricordo che alla Costituzione era presente il fior fiore dei liberalgarantisti, il meglio dei partiti risorgimentali!

In materia d'associazioni, il pubblico registro sarebbe la via da percorrere per i seguenti motivi. In primo luogo, non impedisce e non limita il diritto di associazione, ma prevede soltanto una registrazione che renda di pubblico dominio la denominazione, l'oggetto sociale, lo statuto, la sede sociale e soprattutto attesta chi ne è presidente o comunque responsabile civile; secondo: evita che gli stranieri, o quanti non hanno i diritti civili — perché interdetti o minori di età —, si possano associare o possano comunque dirigere un'associazione; terzo: perché rende così impossibile l'esistenza di un

mosaico di logge massoniche o similari, diffuse soprattutto nelle città del nord ove la tendenza al segreto di queste associazioni può favorire una loro diretta azione politica, o trasformazione di fatto in associazioni segrete; quarto: perché non lede in alcun modo l'esistenza di associazioni religiose, qualunque sia il loro fine, essendo certa la loro finalità religiosa; quinto: perché rappresenta una minima attuazione perfino dell'articolo della Costituzione che prevede la registrazione delle associazioni sindacali, con beneficio per tutti, visto che oggi proliferano sindacati di ogni genere, anche non legati alle grandi confederazioni; sesto: perché non lede in alcun modo le associazioni politiche, specie se hanno un carattere democratico e costituzionale, che potrebbero anzi rappresentare un serio impedimento alle associazioni eversive tendenzialmente favorevoli all'insurrezionismo ed al terrorismo; settimo: perché non lede in alcun modo le associazioni sportive, ricreative, culturali o con qualsiasi altro oggetto sociale, prefigurando che queste associazioni possano svolgere un'attività aperta al pubblico, viene sancito l'obbligo che sia rivelato che è il responsabile civilmente.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, mi batto perché questo articolo aggiuntivo possa essere accolto, ritenendo che l'attuazione della Costituzione sia un nostro dovere, in particolare essendo oggi obbligati, dall'evenienza della legge P2, ad affrontare lo scabroso problema delle associazioni segrete. Venire a dire, come ho sentito da qualcuno, che un pubblico registro può mettere in pericolo il diritto a costituire un circolo della caccia o un circolo degli scacchi, è un pretesto, poiché, tra l'altro, questi circoli, queste associazioni, quando sono consistenti e svolgono un'attività quasi pubblica, hanno sedi sociali con targa, carta intestata, numero di telefono, per lo più sono addirittura registrate o segnalate alla questura. Potrebbero invece accampare paure quanti vorrebbero costituire associazioni illecite non so di quale genere.

Un deputato, che passa per un grande giurista, ad esempio, ha eccepito ad un mio amico che potrebbe essere violato il diritto di alcuni uomini e donne a riunirsi frequentemente per vedere dei films pornografici. Probabilmente quel deputato ha ragione, nel senso che difficilmente degli adulti firmerebbero un atto sociale di costituzione di un'associazione avente quel genere di oggetto sociale. Egli però ha torto volendo rendere giuridico ciò che invece è diverso. Qui si intendono registrare persone che si associano con qualche fine sociale legittimo: non si intende proibire il diritto a riunirsi una volta o periodicamente. Ecco la distinzione: diritto ad associarsi è cosa diversa dal diritto a riunirsi in privato o in pubblico; allo stesso modo il diritto ad associarsi senza fini di lucro — è il caso che tratto con il mio articolo aggiuntivo — è così diversa dall'associarsi per fini economici o di lucro, che è già regolato dalle leggi e dai codici. Comunque è un fatto che con le tecnologie avanzate di oggi non si può più guardare il diritto di associazione come nell' '800 quando, nelle epoche individualiste liberaldemocratiche era già un fatto anomalo pure il cosiddetto partito politico.

Tra l'altro, con il mio articolo aggiuntivo, incito a superare l'episodio P2 con una regolamentazione di registrazione, che potrebbe rappresentare una remora per quanti volessero insistere con associazioni che passano per segrete, o hanno solo fama di essere segrete e coperte, attirando persone che aderiscono nella presunzione che possa restare segreta la loro adesione.

Mi pare, signor Presidente, di aver riassunto le motivazioni che mi hanno indotto alla presentazione dell'articolo aggiuntivo, ispirate — mi credano gli onorevoli colleghi — dal desiderio di giovare all'interesse pubblico.

Concludo ricordando che nel 1977, in occasione del dibattito su un altro provvedimento — anche allora c'era gente che non voleva ascoltare e dopo ha capito questo suo errore! —, presentai un emendamento che vietava l'iscrizione dei mili-

tari alle associazioni segrete; se quell'emendamento fosse stato accolto, lo scandalo P2 sarebbe stato più limitato e comunque la P2 non avrebbe rappresentato un fatto di per sé pericoloso per la sicurezza dello Stato, data la presenza nella loggia di Gelli di tanti militari e di tanti generali.

Anche allora, signor Presidente, sia il rappresentante del Governo, sia il relatore, onorevole Segni, mi dissero di no, adducendo motivi di costituzionalità; anche allora il presidente di un grande gruppo di maggioranza, l'onorevole Natta, eccepì che era troppo tardi per accogliere il mio emendamento, affermando che esso era giusto, ma che per inserirlo nel provvedimento si sarebbe dovuto perdere troppo tempo.

Attenzione, onorevoli colleghi, Presidente Spadolini, signor relatore, speriamo che questo non sia il *bis*, speriamo che dicendo di no non dobbiate, prima o dopo, pentirvene! Mi auguro, perciò, che il mio articolo aggiuntivo sia approvato (*Applausi*).

PRESIDENTE. Al fine di assicurare un migliore ordine dei lavori, invito i colleghi che vogliano prendere la parola a comunicarlo alla Presidenza all'inizio della discussione di ogni articolo, evitando le richieste «a goccia», che rendono impossibile ogni valutazione dei tempi di discussione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rubino. Ne ha facoltà.

RUBINO. Più leggo il testo dell'articolo 1, più sorgono in me perplessità, per cui invito il relatore ad un'attenta analisi del significato dell'articolo 1. Se, infatti, l'oggetto di questo disegno di legge è il divieto della costituzione di società segrete, credo che l'articolo 1 finisca con il determinare una divaricazione, perché si considerano, tautologicamente, associazioni segrete quelle che occultano la loro esistenza, ovvero che svolgono attività dirette a determinate finalità. Se ne desume che le attività non previste nella seconda parte dell'articolo 1 non configurano un'asso-

ciazione come segreta, anche se l'associazione occulta la sua esistenza. Chiedo al relatore, onorevole Gitti, se la mia interpretazione dell'articolo 1, cioè che diventano segrete solo quelle associazioni che occultano la loro esistenza e svolgono soltanto le attività di cui si parla in questo articolo, sia esatta. Ciò significherebbe che associazioni con lo scopo di adorare Iside o Osiride, o altre divinità, che occultino le loro riunioni, sono legittime, secondo questo provvedimento.

Ora, credo che il senso generale della discussione ed il senso generale dell'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione non siano questi. Infatti, nella Costituzione si fa divieto di costituire società segrete. E allora, come ieri abbiamo approvato una legge che si pone il problema di interrompere il torbido rapporto tra il mondo politico e mondo economico, nello stesso modo credo che potremo comportarci in questo caso. Altrimenti, vi sarà soltanto una tautologia. Mi sembra che, tutto sommato, tutti gli emendamenti (sia l'emendamento Mellini 1.6, secondo cui sono considerate società segrete le associazioni organizzate in modo da tenere celata la propria esistenza, sia altri emendamenti) finiscano per essere tautologici. L'unica forma che modifica questo criterio è quella prevista dall'articolo aggiuntivo Costamagna 1.01, al quale aderisco. Tale articolo aggiuntivo pone l'esigenza di attuare un pubblico registro. Se queste associazioni non hanno nulla di segreto, non riesco a capire perché non si sottopongano alla registrazione presso gli organi costituzionali dello Stato. È evidente che questa discriminante può costituire (e lo dico oggi, perché non vorrei trovarmi in difficoltà tra qualche anno, quando altri guasti, attraverso altre forme, potrebbero determinarsi) soltanto il passaggio dalla fase negativa e tautologica alla fase positiva della decisione dei dirigenti di qualsiasi associazione di passare attraverso il pubblico registro che, come è stato giustamente detto, non significa in alcun modo intervento dell'autorità per bloccare o per ridurre la libertà di associazione. Soltanto a queste condi-

zioni, credo che potremo raggiungere l'obiettivo fondamentale che ci siamo posti, che è di dare trasparenza anche alla vita associativa, come ieri abbiamo inteso dare trasparenza alla posizione economica dei singoli eletti a cariche pubbliche e rappresentative.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

GITTI, Relatore. Alle richieste di ulteriori chiarimenti io, non per maleducazione, ma per rispetto delle norme regolamentari, devo ricordare che esiste una relazione scritta ed anche una replica, che si è svolta ieri tra pochi intimi, davanti a cinque persone (*Applausi al centro*). Quindi, apprezzo il grande interesse che questa mattina si manifesta, ma mi limito a riassumere con una sintesi verbale, un po' brutale forse, cosa intenda non il relatore, ma la maggioranza della Commissione, quando parla di associazioni segrete, ovviamente tenendo conto che su questo tema vi è una controversa interpretazione dei lavori dell'Assemblea Costituente e vi sono anche controverse opinioni in dottrina.

Se volessimo definire la nozione di associazione segreta quale viene accolta dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, tenendo conto della *ratio* politica del divieto di cui alla prima parte del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione, da cui discende una nozione che deve avere una valenza politica nella definizione del divieto, potremmo parlare di una *lobby* che, essenzialmente e strutturalmente, opera come centro occulto di potere. Infatti, si parla di rendere sconosciuti i soci (mi rivolgo a Rodotà) per esercitare un'influenza che non necessariamente si estrinseca in un'attività già penalmente vietata (perché, in tal caso, sarebbe già vietata dal primo comma dell'articolo 18 della Costituzione), diretta ad influire sull'attività politica in senso stretto, sull'attività pubblica con la sua attività economico-finanziaria rilevante

per l'interesse della collettività. Questa è la sintesi dell'articolo 1, che credo sia opportuno richiamare per chiarezza dei colleghi, ed anche per rendere più rapida l'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Sull'emendamento Ciccio Messere 1.5 la maggioranza della Commissione esprime parere contrario, perché tale emendamento è limitativo e riduttivo, configurando una fattispecie già penalmente sanzionata, mentre la fattispecie prevista dall'articolo 1 nel testo della Commissione non necessariamente si riferisce ad attività o finalità che costituiscano di per sé reato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Mellini 1.6 per gli stessi motivi. Quanto all'emendamento Rodotà 1.7, ho ascoltato con attenzione le appassionante arringhe dei colleghi Rodotà e Bassanini, ma continuo a ritenere che la *ratio* della materia sia politica, e quindi che sia corretta la definizione di associazione segreta di cui al testo dell'articolo 1 licenziato dalla Commissione. In ogni caso, ribadisco qui quanto già detto ieri in sede di replica: potrebbe anche ritenersi ammissibile che siano vietate altre società segrete non aventi finalità di per sé penalmente illecite, ma esercitate in modo illecito a causa della segretezza, che contrasta con le regole del metodo democratico. Tutt'al più si potrebbe giungere a dire che con l'articolo 1 si attua parzialmente il divieto di cui alla prima parte del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione, anche se, non per questo, si tratta di un'attuazione incostituzionale. Credo che Rodotà e Bassanini siano senz'altro in grado di apprezzare e di capire questa argomentazione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Belluscio 1.2, perché la finalità qui descritta è già vietata dal primo comma dell'articolo 18 della Costituzione. Per le associazioni a delinquere non c'è alcun bisogno di dettare una disciplina analoga a quella delle società segrete. Il parere è contrario anche sugli emendamenti Belluscio 1.3 e 1.4.

Esprimo parere favorevole sull'emen-

damento Bozzi 1.1, che propone di sopprimere la parola «corretto». Il verbo «interferire», infatti, già di per sé stesso mira ad indicare qualcosa che si determini non necessariamente in forma di reato nell'esercizio di pubblici poteri.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Costamagna 1.01, devo rilevare che la passione che l'onorevole Costamagna dedica a questa materia dovrebbe trovare collocazione non nella disciplina delle società segrete, ma nella disciplina delle società libere. L'articolo aggiuntivo, quindi, attiene a tutt'altra materia. Vorrei comunque far presente al collega Costamagna che la riservatezza o, comunque, una certa misura di riservatezza (valore anch'esso costituzionalmente garantito) è condizione affinché la libertà di associazione, tutelata in modo amplissimo, possa effettivamente esplicarsi.

In secondo luogo, l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Costamagna a mio avviso contiene anche, così come è redatto, vizi di incostituzionalità. Vale comunque la considerazione assorbente già fatta, e cioè che, trattandosi di disciplinare le associazioni segrete vietate e non le associazioni libere di cui al primo comma dell'articolo 18 della Costituzione, non è questa la sede per discutere ed esaminare una problematica che — lo riconosco — è molto complessa e merita approfondimenti, anche se attraverso un altro disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento Bozzi 1.1 ed è contrario a tutti gli altri emendamenti e all'articolo aggiuntivo presentato.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare ai voti. Ricordo che da parte del gruppo radicale è pervenuta alla Presidenza richiesta che tutti gli emendamenti presentati dal gruppo siano votati a scrutinio segreto.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cicciomessere 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	378
Maggioranza	190
Voti favorevoli	44
Voti contrari	334

(La Camera respinge).

Indico la votazione, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli	46
Voti contrari	328

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rodotà 1.7.

GALANTE GARRONE. A nome dei deputati e della sinistra indipendente, chiedo la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Galante Garrone. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rodotà 1.7, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	381
Maggioranza	191
Voti favorevoli	74
Voti contrari	307

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare ora l'emendamento Belluscio 1.2. Avverto che il gruppo del PSDI ha ritirato la richiesta di votazione a scrutinio segreto precedentemente avanzata.

BELLUSCIO. Chiedo, quale vicepresidente del gruppo, che i miei emendamenti siano votati a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Belluscio, il suo capogruppo ha ritirato la richiesta di scrutinio segreto...

ALICI. Il suo capogruppo è Gelli...!

PRESIDENTE. La prego, onorevole Alici!

SULLO. Ma l'onorevole Belluscio è il vicepresidente del gruppo!

PRESIDENTE. Sta bene; procederemo pertanto alla votazione segreta sull'emendamento Belluscio.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Belluscio 1.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	377
Maggioranza	189

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Voti favorevoli 35
 Voti contrari 342

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Belluscio 1.3, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Presenti e votanti 356
 Maggioranza 179
 Voti favorevoli 33
 Voti contrari 323

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Belluscio 1.4, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 380
 Maggioranza 191
 Voti favorevoli 39
 Voti contrari 341

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco

Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Bassanini Franco
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Belluscio Costantino
 Benco Gruber Aurelia
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bianco Ilario
 Biasini Oddo
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi
 Bogi Giorgio
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bonino Emma

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casini Carlo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerrina Feroni Gian Luca
Ciai Trivelli Anna maria
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio

Colombo Emilio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
Degan Costante
De Gennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Faraguti Luciano

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino

Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredino
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Milani Eliseo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Pallanti Novello
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria

Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco

Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomedico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne

Urso Giacinto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Urso Salvatore

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zavaglin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Barca Luciano
Bellocchio Antonio
Bernardini Vinicio
Campagnoli Mario
Cavaliere Stefano
Corti Bruno
De Poi Alfredo
Ferrari Marte
Fioret Mario
Fortuna Loris
Gottardo Natale
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Mondino Giorgio
Moro Paolo Enrico
Nonne Giovanni
Piccoli Flaminio
Pucci Ernesto
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rubbi Emilio
Santagati Orazio
Scalfaro Oscar Luigi
Sterpa Egidio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Bozzi 1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

Dobbiamo votare l'articolo aggiuntivo Costamagna 1.01.

Onorevole Costamagna, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del relatore, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo?

CICCIOMESSERE. Su questo articolo aggiuntivo l'onorevole Melega intende fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere! Onorevole Costamagna, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo!

COSTAMAGNA. Mantengo il mio articolo aggiuntivo 1.01 e chiedo che venga votato per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta dell'onorevole Costamagna sia appoggiata.

CICCIOMESSERE. Facciamo nostra questa richiesta!

RAUTI. Ci siamo noi!

PRESIDENTE. Poiché la richiesta è stata fatta propria dal gruppo radicale, si procederà alla votazione per scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questo articolo aggiuntivo l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

MELEGA. Sarò brevissimo. Intendo dichiarare il mio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Costamagna 1.01, per le motivazioni espresse dal collega.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Costamagna 1.01, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	383
Maggioranza	192
Voti favorevoli	106
Voti contrari	277

(La Camera respinge — Applausi polemici dei deputati del gruppo radicale).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Baghino Francesco Giulio

Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Balestracci Nello
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Belluscio Costantino
 Benco Gruber Aurelia
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bianco Ilario
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi
 Bogi Giorgio
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bonino Emma
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolani Franco
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bottari Angela Maria
 Bova Francesco
 Bozzi Aldo
 Branciforti Rosanna
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brini Federico
 Brocca Beniamino
 Broccoli Paolo Pietro
 Bruni Francesco
 Buttazoni Tonellato Paola
 Cabras Paolo
 Cacciari Massimo
 Calaminici Armando

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casini Carlo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Carioni Gianni
Cerrina Feroni Gian Luca
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
Degan Costante
De Gennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippò Ugo
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manfredi Giuseppe

Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Marzotto Coatorta Antonio
Masiello Vitilio
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Milani Eliseo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Piccoli Maria Santa
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria

Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Fanco
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Vincenzo
Scotti Vincenzo

Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Fiorentino

Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zanforlin Antonio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
 Barca Luciano
 Bellocchio Antonio
 Bernardini Vinicio
 Campagnoli Mario
 Cavaliere Stefano
 Corti Bruno
 De Poi Alfredo
 Ferrari Marte
 Fioret Mario
 Fortuna Loris
 Gottardo Natale
 Martini Maria Eletta
 Martorelli Francesco
 Mondino Giorgio
 Moro Paolo Enrico
 Nonne Giovanni
 Piccoli Flaminio
 Pucci Ernesto
 Riz Roland
 Rizzi Enrico
 Rubbi Emilio
 Santagati Orazio
 Scalfaro Oscar Luigi
 Sterpa Egidio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

«Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi del precedente articolo 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Chiunque partecipa ad un'associazione segreta è punito con la reclusione fino a

due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Quando siano costituite associazioni segrete di cui all'articolo precedente, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i capi ed i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a lire un milione. I partecipanti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire trecentomila.

Se l'associazione segreta ha finalità politiche o quella di interferire sul funzionamento dei pubblici poteri, su servizi pubblici e su enti pubblici anche economici, la pena è della reclusione fino a quattro anni e della multa fino a lire cinque milioni per i capi ed i promotori e della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire due milioni per i partecipanti.

2. 3.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE.

Al primo comma, sopprimere le parole: o svolge attività di proselitismo a favore della stessa.

2. 2.

BELLUSCIO.

Al primo comma, sostituire le parole: dai pubblici uffici per cinque anni, con le seguenti: dai pubblici uffici per dieci anni.

Conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: per un anno, con le seguenti: per cinque anni.

2. 1.

GREGGI.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: La competenza a giudicare è del tribunale.

2. 4.

LA COMMISSIONE

Vorrei rinnovare l'invito ai colleghi, i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

quali dispongono del testo degli articoli e degli emendamenti, di comunicare alla Presidenza con un certo anticipo se intendano parlare sui singoli articoli; altrimenti è difficile procedere ordinatamente.

AGLIETTA. È un invito, quello che lei formula?

PRESIDENTE. Sì, certamente.

AGLIETTA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bellusco. Ne ha facoltà.

BELLUSCIO. Intendo richiamare l'attenzione dei colleghi sulla formulazione, contenuta nel testo dell'articolo 2, che fa riferimento a chiunque «svolge attività di proselitismo». Si tratta di una affermazione assolutamente indeterminata, e tale indeterminatezza può dar luogo ad interpretazioni arbitrarie di qualche magistrato, incidendo, in definitiva, sulla libertà del cittadino. Un conto è fare pubblica istigazione a commettere un reato, un altro conto è fare azione di proselitismo andando a trovare una persona, per invitarla ad aderire alla massoneria o al *Rotary club*. Non si può lasciare al magistrato la libera interpretazione del significato dell'espressione «attività di proselitismo». In mancanza di una estrema chiarezza, si corre il rischio di incidere sulla sfera di riservatezza personale, che è garantita dalla Costituzione. Bisogna inoltre essere consapevoli che si rischia di lasciare i singoli in balia di delatori disonesti. Questa sarebbe, in sostanza, una pubblica istigazione al possibile linciaggio di chiunque, che sia nella sfera pubblica o in quella privata, possa essere raffigurato come un nemico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. In merito all'articolo 2, dobbiamo dire che, nel nostro tentativo di correzione del provvedimento, avevamo

proposto una profonda diversificazione dell'intervento punitivo, con la previsione di un reato meramente contravvenzionale per il caso di associazioni segrete e con la previsione invece di un delitto soltanto per quelle associazioni segrete che avessero tale carattere con specifiche finalità politiche o di interferenza nei pubblici poteri.

Ritengo che questo nostro emendamento sia precluso dalla formulazione dell'articolo 1, il quale implica la specificità delle finalità come elemento caratterizzante dell'associazione segreta. Non dovrò fare recriminazioni, semmai le faremo nelle nostre dichiarazioni finali prima del voto conclusivo sul disegno di legge in relazione al voto precedente espresso dall'Assemblea sulla formulazione dell'articolo 1, ma desidero dire che ugualmente rimangono in questa formulazione dell'articolo 2, indipendentemente dal tipo di intervento punitivo, aspetti la cui gravità vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi.

Infatti, per reati associativi — vorrei rivolgermi anche al relatore — è prevista in genere una diversificazione per quanto riguarda l'entità della pena in riferimento alla posizione dei capi e dei promotori rispetto a quella degli aderenti. Ma nella diversa struttura dei reati associativi conosciuti dal nostro codice penale vi è una profonda diversificazione; infatti vi è la previsione specifica per i capi e per i promotori, propria del tipico reato associativo, cioè l'associazione a delinquere, rispetto alla previsione punitiva propria invece dei reati contro la personalità dello Stato.

Nel primo caso, previsto nell'articolo 416 del codice penale, il presupposto per la punizione dei promotori è quello della costituzione dell'associazione; cioè, possono punirsi, e più gravemente, i promotori di una associazione a delinquere allorché un numero sufficiente di persone si sia in effetti associato. Quindi la semplice attività di promozione, che non abbia raggiunto il risultato della determinazione di un vincolo associativo, non è punita; invece, per i reati contro la perso-

nalità dello Stato, per le associazioni sovversive, per le bande armate e gli altri reati a carattere associativo previsti in questo caso dal codice penale, i capi e i promotori di una associazione sono puniti indipendentemente dal raggiungimento di un vincolo associativo. Evidentemente ci troviamo di fronte ad una formulazione odiosa che tendeva a rendere più estesa l'applicabilità di queste norme speciali previste dal codice penale in un contesto che puniva anche il sospetto e le manifestazioni più propriamente di opinione e che voleva stabilire le difese attraverso la configurazione anche di reati di pericolo. Quindi, promuovere una associazione sovversiva era di per sé stesso reato, indipendentemente dal fatto che poi questa associazione sovversiva si fosse realizzata.

L'articolo 2 sceglie, tra le formulazioni degli articoli 416 e 270, quest'ultima. Ma attenzione, perché il codice Rocco era più garantista rispetto a queste norme che andiamo introducendo nel nostro ordinamento. Questo codice, giustamente oggi definito fascista — ma semmai si dovrebbe definire codice democristiano o forse, da qualche anno a questa parte, codice di unità nazionale — era comunque molto più garantista di questa norma; perché per lo meno l'attività di promozione di associazioni sovversive era prevista in relazione ad un modello associativo che si caratterizzava per una finalità, e soltanto rispetto ad una finalità.

Questa fattispecie di reato, di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 2 di questo disegno di legge, prevede anche ipotesi di reati consistenti nel *modus operandi*, nel modo di atteggiarsi nell'ambito di associazioni note, col dire che il vincolo è segreto perché non se ne raggiunge la prova. È di una pericolosità senza limiti proprio la configurazione di questa specifica modalità e graduazione della pena nei confronti dei capi e promotori, per il modo in cui vengono formulati gli articoli 1 e 2, in relazione alla posizione dei cosiddetti promotori.

Con questa norma voi potete mandare in galera, con pene enormemente più

gravi, per il tentativo di associazione segreta. In realtà voi create un reato di tentativo di associazione segreta; è di una enormità tale questo aspetto del provvedimento che non può passare sotto silenzio. Vorrei che questa distrazione, con la quale state procedendo nell'esame di questo progetto di legge-alibi cessasse, e prestaste ascolto a queste considerazioni. Mi sembra che non ve ne importi niente di quello che verrà dopo, di quello che dovranno fare gli interpreti, delle possibili applicazioni.

Per carità, queste sono preoccupazioni che fanno parte del «giuridismo» di questi radicali, di questa gente rompiscatole, che viene qui a prospettare solo casi-limite! Una Camera, che vuole esercitare una funzione legislativa, non deve mai prescindere dalle possibilità interpretative, anche rispetto a casi-limite. Qui stiamo creando i presupposti per arrivare ad applicazioni odiose di questa legge; e non mancheranno i possibili interpreti, nel modo più odioso, di questa legge, che ridicolizzeranno e getteranno fango anche sulle migliori intenzioni che possono avervi mosso. Ed io mi domando se vi siano migliori intenzioni tra coloro che sostengono in questo modo, con questa distrazione, una norma del genere. Punite i promotori di un'associazione di cui all'articolo 1, punite il tentativo di associazione segreta, create una possibilità di applicazione di questo genere e avete distrutto ogni credibilità e ogni civiltà di questa norma. Sarà una vergogna vedere applicata una norma di questo tipo, che travolgerà, come dico, nel suo complesso anche la possibilità di farla valere rispetto a situazioni nelle quali un intervento è certamente necessario, può essere necessario; e noi sosteniamo che sia necessario. Per questo io vorrei porre la questione all'attenzione particolare del relatore; in relazione al modo in cui si svolge oramai la discussione in Assemblea, è certamente troppo pretendere che un relatore, i colleghi, di fronte anche all'evidenza di talune argomentazioni, possano mostrare qualche preoccupazione; anzi, sarebbe di grave disdoro che un relatore si convin-

cesse, che dei colleghi si convincessero... Sembra che qui l'unico onore, punto d'onore del deputato è quello di non lasciarsi convincere. Credo che la disponibilità alle argomentazioni di altri dovrebbe essere il dato di fondo della ragion d'essere per la quale si creano i Parlamenti. Credo che questa sola osservazione, la possibilità cioè della punizione del promotore di un'associazione segreta nella interpretazione che della figura dei «promotori» è data da questa formulazione nell'interpretazione, ad esempio, dell'articolo 270, giustifichi le più gravi preoccupazioni per questa legge. Pensare al tentativo di associazione segreta, che così viene introdotto, è qualche cosa che veramente mi indigna. Questo tengo che venga almeno affidato, se non alla attenzione dei colleghi che non ci sono, agli atti della Camera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Prendo la parola innanzitutto per esprimere, direi, pubblicamente davanti a tutti i colleghi le mie crescenti perplessità sulle formulazioni di questo progetto di legge, sulla formulazione degli articoli 1 e 2. Mi pare effettivamente che dovremmo ben riflettere prima di far diventare legge dello Stato delle norme che non sono chiare, e che potrebbero prestarsi domani a interpretazioni molto pericolose. Riconfermo, in generale, il dovere per noi parlamentari di imporre a noi stessi ed al Governo un momento di riflessione su ogni nuovo progetto di legge che approveremo. Ho presentato una proposta di legge che impone al Governo di fare, dopo un anno dall'applicazione di ogni nuova legge che abbia una certa importanza, una relazione al Parlamento. Perché noi corriamo il rischio, come diceva adesso il collega Mellini — non ho nessuna difficoltà a riprendere le sue parole — di approvare delle leggi senza renderci conto di quali meccanismi poi queste leggi mettono in movimento, violando o mettendo a rischio di violare diritti o garanzie essenziali previsti dalla

Costituzione a favore di tutti i cittadini.

Premesso questo, debbo dire però che i miei emendamenti all'articolo 2 vorrebbero apparire di direzione opposta a quella sulla quale io ho espresso delle perplessità. Osservo che nel primo comma dell'articolo 2 noi infliggiamo per i promotori o per i dirigenti dell'associazione segreta e anche addirittura — e questo mi sembra veramente grave — per chi svolge attività di proselitismo una reclusione da uno fino a cinque anni. Poi stabiliamo, sempre nello stesso comma, che la condanna importa la interdizione dai pubblici uffici sempre per un massimo di cinque anni, cioè per la stessa durata nella pena. Ora, sappiamo che nel codice penale, in generale, la interdizione dai pubblici uffici varia da uno a cinque anni, però il codice penale nella norma generale prevede che leggi particolari possono stabilire altri limiti. A me pare che in questo caso in relazione al contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge, dobbiamo elevare questi limiti di interdizione dai pubblici uffici. È assurdo che si commini soltanto un anno di condanna all'interdizione dai pubblici uffici per chi ha partecipato ad una associazione segreta secondo quanto è definito dall'articolo 1. Nello articolo 1 l'associazione segreta (a parte la correttezza e funzionalità delle definizioni), si definisce come associazione che, essendo segreta nel modo di presentarsi, tende praticamente a sovvertire il funzionamento di organi costituzionali dello Stato. Mi sembra che domani di fronte ad una sentenza definitiva che accerti la responsabilità di un cittadino in una azione tendente «a sovvertire gli ordinamenti dello Stato», non potremmo limitarci ad un solo anno di interdizione dai pubblici uffici. Se vi è un caso in cui l'interdizione deve essere di un certo peso, è proprio quello di persone che abbiano partecipato ad una associazione segreta che, secondo la definizione che ne diamo, è tale solo in quanto persegue l'obiettivo di alterare il corretto funzionamento di organi costituzionali (naturalmente dopo una sentenza definitiva, ed ammesso che l'articolo 1 approvato possa portare a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

sentenze serie e ad una azione seria delle pubbliche autorità, della polizia e della magistratura, capace di garantire tutto ciò che va garantito per quanto concerne i diritti alla difesa).

Per queste ragioni ho proposto di elevare, in via eccezionale, rispetto alla norma generale prevista dal codice penale, da cinque a dieci anni la sanzione dell'interdizione prevista dal primo comma e da uno a cinque anni la sanzione prevista al secondo comma, per chi abbia riportato una condanna per partecipazione ad una associazione segreta.

Il codice penale prevede l'interdizione da uno a cinque anni dai pubblici uffici, salvo altri termini di tempo stabiliti da leggi particolari: mi sembra, ripeto, che questo sia il caso in cui detti termini vanno aumentati, proprio perché siamo di fronte a persone che si sarebbero organizzate per alterare il normale funzionamento degli uffici o degli organi costituzionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Se dovevamo attendere 35 anni per applicare la Costituzione con la norma testé approvata, davvero potevamo risparmiarci il tempo. Né ci si può ritenere soddisfatti dell'emendamento Bozzi 1.1 che, pur tentando un'aggiustamento, dell'articolo 1 lascia tutta intera la gravità della norma.

L'articolo 2 del disegno di legge credo sia un corollario fisiologico, quanto ad avventurosa legislativa, dell'articolo 1, signor Presidente.

Afferma l'articolo 2: «Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi del precedente articolo 1...». È inutile che il mio amico Gitti si affanni a dire che non sono previsti fatti penalmente rilevanti in questo provvedimento perché, se così fosse, ci sarebbe l'articolo 416 del codice penale. Ciò non vuol dire assolutamente nulla. È la previsione di comportamenti penalmente rilevanti, che come tali vanno individuati. Se vi è un punto fondamentale in uno Stato civile e di diritto,

collega Bozzi, è la certezza del diritto, il principio di legalità, eccetera. Qui, invece, si viaggia nella più assoluta incertezza, tant'è che la Commissione, essendosi accorta ad un certo momento di questa incredibile situazione in cui avrebbero versato gli uffici giudiziari del nostro paese in relazione all'articolo 2 di questo disegno di legge, si è limitata frettolosamente a sottrarre alla competenza naturale, sia pure per eventuali problemi di connessione, gli imputabili, gli imputandi o gli imputati di cui al secondo comma dell'articolo 2, e a dire che la competenza a giudicare è del tribunale.

Vorrei far rilevare al collega Gitti che, se ad esempio non ci fossero promotori o direttori, ma solo partecipanti, con questa norma anche i partecipanti, per i quali la pena edittale è prevista nel limite di due anni, sarebbero sottoposti alla competenza del tribunale. Altro che illegittimità costituzionale, altro che violazione del principio del giudice naturale: qui siamo oltre ogni più pessimistica previsione, signor Presidente!

Del resto, mi sembra che abbia perfettamente ragione Belluscio — non mi preoccupa di dirlo, perché credo che abbia ragione in pieno —, allorché chiede che gli venga spiegato il significato dell'espressione «attività di proselitismo». Esiste da trent'anni una giurisprudenza incredibile in questa materia, che è stata capace di mandare in galera o di assolvere tutti allorché si è ipotizzata attività di proselitismo. Ma poi come: attraverso la lettera, l'articolo sul giornale, il comizio, il racconto o cos'altro? Ma vi rendete conto del baratro nel quale state infilando la nostra democrazia e delle preoccupazioni che fate sorgere nell'interprete? L'interprete deve interpretare la lettera, non le idee del mio amico Gitti o quelle di Mario Pochetti!- Che significa l'espressione «Svolge attività di proselitismo»? Come, perché?

Davvero, signor Presidente, siamo al di là — ripeto — del bene e del male! Mi sembrano dei bambini incoscienti, che non possono essere condannati per quello che fanno, i colleghi che hanno presen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

tato e sostengono la bontà di questo disegno di legge!

Inutile che ribadisca i concetti già espressi da Mauro Mellini per quanto concerne l'emendamento presentato dal vicepresidente del gruppo radicale e dal membro radicale nella Commissione affari costituzionali: il riferimento all'articolo 270 ed all'articolo 416 del codice penale è assolutamente puntuale.

Ma, signor Presidente, noi continueremo con quello che stiamo facendo ormai da qualche giorno qui in ordine a questo disegno di legge, e non ci preoccuperemo di nulla. Meno male che esiste ancora la Corte costituzionale nel nostro paese!

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2? Invito l'onorevole relatore a tener presente che il primo comma dell'emendamento Mellini 2.3, per dichiarazione dello stesso presentatore, è precluso.

GITTI, Relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento Mellini 2.3, parere contrario sull'emendamento Belluscio 2.2, perché il proselitismo si può realizzare in molte forme, ma il concetto mi sembra sufficientemente chiaro e niente affatto controverso, parere contrario sull'emendamento Greggi 2.1, in quanto la maggioranza della Commissione non ritiene di dover alluvionalmente modificare i principi fissati dal codice penale: l'interdizione, in caso di condanna, non può essere superiore a cinque anni; non si vede la ragione per cui debba essere aumentato questo periodo. Ricordo al collega Greggi che l'articolo 28 del codice penale prevede che la legge diversifichi l'interdizione rispetto a determinati uffici, ma non prevede che sia modificata la durata massima.

Per quanto concerne l'emendamento 2.4 della Commissione, trattandosi di giudicare in ordine ad una fattispecie di reato particolarmente delicata, essendo legata all'esercizio di un diritto costituzionale, si propone di introdurre la compe-

tenza funzionale del tribunale. Credo che questa non sia una cosa sconosciuta al nostro ordinamento: basti pensare alla competenza funzionale del tribunale in materia di reati commessi a mezzo stampa. Raccomando pertanto all'approvazione della Camera l'emendamento 2.4 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo accetta l'emendamento 2.4 della Commissione e contrario a tutti gli altri.

GREGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Sulla base del parere espresso dal relatore Gitti a proposito del mio emendamento 2.1, ritiro la prima parte dell'emendamento stesso, quella che chiede l'elevazione del limite superiore del periodo di interdizione; mentre, invece, mantengo la seconda parte, che porta a cinque anni l'interdizione anche per i colpevoli di grado minore.

Questo per rispondere ad alcune obiezioni, che mi sembrano giustificate, del relatore Gitti e nella speranza che la Commissione modifichi il suo parere sulla seconda parte del mio emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Greggi. Ricordo ai colleghi che il secondo comma dell'emendamento Mellini 2.3 è precluso da precedenti votazioni.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul primo comma dell'emendamento Mellini 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	35
Voti contrari	288

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Balestracci Nello
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Belluscio Costantino
 Benco Gruber Aurelia
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bianco Ilario
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bonino Emma
 Borgoglio Felice
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolani Franco
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bottari Angela Maria
 Bova Francesco
 Bozzi Aldo
 Branciforti Rosanna
 Bressani Piergiorgio
 Brini Federico
 Brocca Beniamino
 Broccoli Paolo Pietro
 Bruni Francesco
 Bubbico Mauro
 Buttazzoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo
 Calaminici Armando
 Calonaci Vasco
 Canullo Leo
 Cappelli Lorenzo
 Cappelloni Guido
 Carandini Guido
 Carelli Rodolfo
 Carenini Egidio
 Carloni Andreucci Maria Teresa
 Carlotto Natale Giuseppe
 Carmeno Pietro
 Carpino Antonio
 Carrà Giuseppe
 Caruso Antonio
 Casalino Giorgio
 Casini Carlo
 Catalano Mario
 Cattanei Francesco
 Cecchi Alberto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerrina Feroni Gian Luca
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cristofori Adolfo Nino
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Gennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Erminerò Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo

Fanti Guido
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Maria Luisa
Garavaglia Maria Pia
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro

Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Magri Lucio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiano
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Masiello Vitilio
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mellini Mauro
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa

Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Proietti Franco
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quieti Giuseppe

Raffaelli Edmondo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanza Angelo Maria
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Sullo Fiorentino

Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Belluscio, insiste sulla richiesta di votazione per scrutinio segreto del suo emendamento 2.2?

BELLUSCIO. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Belluscio. Pongo in votazione l'emendamento Belluscio 2.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'onorevole Greggi ha ritirato la prima parte del suo emendamento 2.1. Pongo quindi in votazione la seconda parte dell'emendamento Greggi 2.1, non accettata dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge. Ne do lettura:

«Qualora con sentenza sia accertata la costituzione di un'associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni.

Nei casi straordinari di urgenza e di necessità, anche prima dell'accertamento giudiziario, può essere adottato analogo decreto, previo parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle rispettive Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il decreto previsto *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

La sentenza di condanna per il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 2 comporta la confisca dei beni dell'associazione segreta e lo scioglimento di essa.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

Il procuratore della Repubblica ed il giudice istruttore possono procedere, in caso di urgenza e di pericolo nel ritardo di tali misure, al sequestro dei beni, disponendo altresì l'interdizione delle attività sociali e la chiusura delle sedi, rimettendo al contempo al Ministro dell'interno i dati relativi agli aderenti all'associazione, con le notizie in ordine alla consistenza ed all'attività dell'associazione stessa.

3. 8

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE.

Al primo comma, dopo le parole: Qualora con sentenza, aggiungere la seguente: definitiva.

3. 6.

BELLUSCIO

Al primo comma, dopo le parole: Qualora con sentenza, aggiungere le seguenti: del tribunale.

3. 3.

BOZZI

Sopprimere il secondo comma.

3. 7.

BELLUSCIO

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Dopo la sentenza non definitiva che accerta la costituzione di una associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei ministri ne può ordinare con decreto, previa deliberazione del Consiglio stesso, lo scioglimento e disporre la confisca dei beni.

3. 4.

BOZZI

Al secondo comma, sopprimere le parole da: previo parere espresso, sino alla fine.

3. 5.

GREGGI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. 2.

BELLUSCIO

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Quando ricorrono pericolo per le istituzioni democratiche e straordinaria urgenza e necessità di provvedere, anche prima dell'accertamento giudiziario può essere adottato analogo decreto. Il Governo ne riferisce immediatamente alle Camere.

3. 9.

LA COMMISSIONE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signora Presidente (*Molti deputati affollano l'emiciclo - Rumori*), parlerei se la cortesia degli onorevoli colleghi me lo consentisse!

PRESIDENTE. Pregherei gli onorevoli colleghi di lasciar parlare l'onorevole Bozzi!

BOZZI. Dichiaro innanzitutto che ritiro il mio emendamento 3.3 perché il dubbio che lo aveva originato è stato chiarito in sede di approvazione dell'articolo 2.

Ritiro parimenti il mio emendamento 3.4 e dichiaro di aderire agli emendamenti Rodotà 3.1 e Belluscio 3.7, che prevedono la soppressione del secondo comma.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

IOTTI

BOZZI. Le mie preoccupazioni su questo disegno di legge crescono progressivamente: abbiamo approvato l'articolo 2 con il quale - né poteva essere diversamente - abbiamo stabilito che l'accertamento giudiziario è indispensabile per acclarare se un'associazione sia segreta o meno; vi è una riserva di accertamento giudiziario, del giudice, ma subito dopo distruggiamo nell'articolo 3 questa riserva giurisdizionale per affidare all'esecutivo (mi riferisco al secondo comma dell'articolo 3 ed anche all'emendamento della Commissione) il potere di stabilire una sanzione al di fuori dell'accertamento giudiziario. Io ho

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

un dubbio di costituzionalità, onorevole Gitti; dico dubbio per cautela, ma sono profondamente convinto della incostituzionalità del potere che si vuole dare al giudice. In ogni caso, dal punto di vista politico, vedo una grande pericolosità che sarà aggravata — *crescit eundo* — quando discuteremo dell'articolo 5.

Qual è il dubbio di incostituzionalità? In sostanza si affida al Governo la possibilità di intervenire senza un accertamento giudiziario; il Governo quindi applica anticipatamente una sanzione accessoria in violazione, a mio giudizio, del secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione. Tale articolo sancisce il principio di civiltà secondo il quale l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. In questo caso il Governo anticipa una sanzione accessoria (quella dello scioglimento) senza che vi sia non dico una sentenza definitiva, ma nemmeno una qualsiasi sentenza. Tutto ciò a mio giudizio è molto grave sotto il profilo di incostituzionalità. Sarò lieto se il collega Gitti vorrà, nella sua replica, fugare questi miei dubbi.

Onorevoli colleghi, qui la disattenzione regna sovrana, anche se l'importanza dell'argomento è grande. Insomma, c'è un diritto di libertà, garantito dalla Costituzione, che è rappresentato dalla libera associazione; noi vogliamo affidare al Governo il potere di intervenire e di chiedere — secondo l'emendamento presentato dalla Commissione — addirittura una presa di posizione del Parlamento. Vogliamo sciogliere le associazioni segrete con colpi di maggioranza. Vi è poi un altro pericolo: se dovessimo accogliere l'emendamento della Commissione, si determinerebbe una situazione per cui il potere politico — Governo e Parlamento — svolgerebbe un'influenza, usando la terminologia dell'articolo 1 potremmo dire interferenza, sul potere giudiziario. Ognuno si accorge come l'autorità giudiziaria venga in qualche misura limitata nella sua autonomia ed indipendenza quando si trova di fronte ad un atto del Governo, convalidato dalla maggioranza parlamentare, che scioglie un'associazione. In questo modo si incide

sull'indipendenza della magistratura.

Vorrei infine dire — credo di aver trattato in pochi minuti molti argomenti di qualche rilevanza — come si può profilare un pericolo alle istituzioni. Un pericolo di tal genere esiste finché c'è la segretezza ma, quando la segretezza viene eliminata, scattano i normali rimedi di ogni ordinamento giuridico per eliminare i pericoli derivanti dall'associazione segreta. Che cosa è accaduto, con quell'indiscutibile bubbone rappresentato dalla P2, alle istituzioni costituzionali? Non mi sembra siano state messe in pericolo. Concludendo, aderisco alla proposta di soppressione dell'articolo al nostro esame per ragioni di incostituzionalità e per ragioni di opportunità politica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sullo. Ne ha facoltà.

SULLO. Prendo la parola a nome del gruppo socialdemocratico per esprimere un obiettivo dissenso sull'emendamento 3.9 della Commissione, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3.

Per la verità, dovrei partire da un rilievo più generale, che riguarda l'intersecarsi di competenze sull'applicazione di questa legge. Da un lato, si vuole — e mi pare che sia un principio giuridico universalmente accettabile — che il Parlamento definisca i criteri secondo cui un'associazione viene considerata illegittima ai sensi della Costituzione; questo è giusto, perché al potere legislativo spetta questo diritto, anzi questo dovere, e successivamente si dispone che la magistratura determina concretamente ed obiettivamente se questi presupposti si siano verificati concretamente. Dall'altro lato, con l'articolo 5 di questo stesso disegno di legge — lo vedremo dopo, ma da quello che si deciderà sull'articolo 3 si potranno trarre sicure conseguenze — già questo Parlamento decide *tout court* di sciogliere un'associazione. Ma questo Parlamento che, secondo il vecchio motto latino *salus rei publicae suprema lex esto*, avrebbe tutte le carte in regola per imporre qualcosa di immediato, ha già riconosciuto di non avere questa possibilità, per-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

ché ha nominato una Commissione di inchiesta che, secondo noi parlamentari, deputati e senatori — anche se con una divergenza, poi appianata, tra Camera e Senato — deve accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associazione massonica denominata loggia P2. Quindi, noi abbiamo riconosciuto, nell'approvare una legge che ha istituito la Commissione d'inchiesta — cui auguro vita breve, perché spero che possa raggiungere al più presto l'acquisizione di tutti gli elementi di indagine — presieduta dalla nostra bravissima collega, Tina Anselmi, che in definitiva non abbiamo allo stato queste conoscenze. Poi, invece, all'articolo 5, dovremmo decidere la soppressione di una esistente associazione segreta. D'altra parte, nella originaria proposta di legge per l'istituzione della Commissione d'inchiesta, all'articolo 7, era inizialmente previsto nel testo approvato dalla Camera che poi il Senato ha soppresso, e c'è stata una diversità di opinioni tra Camera e Senato che nella relazione che la Commissione avrebbe dovuto completare, si sarebbero formulate proposte dirette ad adeguare la legislazione vigente, con particolare riguardo all'articolo 18 della Costituzione. Mi sembra che quella fosse la via giusta, che poi il Parlamento ha disatteso.

Adesso aggiungiamo errore ad errore, perché nel momento in cui il Senato ci ha trasmesso un articolo in cui si dice, in sostanza che, se proprio la *salus rei publicae* è in pericolo estremo, il Governo può adottare un provvedimento di estrema urgenza, sentite le Commissioni parlamentari — giustizia e affari costituzionali, così ritengo —, noi dovremo modificare quest disposizione e disporre che, in presenza di un pericolo per le istituzioni, anche prima dell'accertamento giudiziario possa essere adottato un analogo decreto, del quale il Governo dovrebbe riferire immediatamente alle Camere.

Vorrei chiedere al signor Presidente — che ha una riconosciuta responsabilità istituzionale — e ai colleghi, che significhi l'espressione contenuta nel secondo comma dell'articolo 3: «anche prima dell'accertamento giudiziario». Dopo che il Governo

avesse deciso lo scioglimento di un'associazione radicale, o cattolica, *pro* polacchi o *pro* ungheresi — ma le ipotesi potrebbero essere anche più varie, perché la fantasia non ha limiti —, dopo che un Governo contestato, con limitata maggioranza ha ritenuto che è illegittima, rispetto a questo articolo, una determinata associazione, a che cosa servirebbe il richiesto accertamento giudiziario? Ormai il Governo avrebbe sciolto l'associazione! A che cosa serve la successiva, postuma posizione delle Camere? Dovrebbe buttare giù il Governo? Ma, intanto, il provvedimento sarebbe già stato eseguito.

Io sono certo tra i non «piduisti». Mi pare che sia noto, e nessuno ha mai posto in dubbio che non abbia mai neanche lontanamente pensato ad iscrivermi alla loggia P2. Sono antimassonico per temperamento, per posizione, per cultura. Sono cattolico e rimango tale, ma sono crociano per posizione culturale e di libertà. Ebbene, con molta lealtà, voglio avanzare un'ipotesi. Ammettiamo che l'onorevole Tina Anselmi ci venga a riferire, dopo sei mesi, che questa macchinazione contro il regime non c'era. Cosa faremo, se avremo già sciolto la loggia P2? La facciamo ricostituire? Vogliamo essere logici o no? Abbiamo perduto del tutto il senso del diritto in questo paese? Parlo con piena libertà, perché credo di avere tutte le carte in regola, sul piano della mia persona politica oltre che umana, di fare questi rilievi. E credo di avere un passato al quale posso con tutta tranquillità agganciarci per continuare a svolgere una decisa battaglia politica. Quindi, non svolgo questa battaglia per interesse, individuale, né per conto di Pietro Longo.

Mi pare che stiamo commettendo degli errori. Non accresciamone il numero. Già il Senato ha commesso errori. Non continuiamo a commetterli.

Noi ci rivolgiamo (lo dico anche ai compagni comunisti) ad un Governo che potrebbe domani radicalmente cambiare. In futuro di questa legge potrebbero fare le spese anche associazioni filo-comuniste. Non mi pare opportuno che sia approvato l'articolo 3 in questa formulazione. Personalmente, sono contrario anche all'articolo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

5, ma, a nome del partito cui ho l'onore di appartenere, dichiaro che siamo nettamente contrari all'articolo 3 così come è formulato, perché esso mette insieme il potere giudiziario, il potere legislativo ed il potere esecutivo, in un coacervo che non si comprende dal punto di vista strutturale.

Mi dispiace che queste mie parole siano ascoltate soltanto dai colleghi presenti, che ringrazio per l'attenzione. Credo che, se altri colleghi fossero presenti, probabilmente qualcosa di queste argomentazioni potrebbe toccare le loro menti. In ogni caso, dato che sono tra di noi autorevoli rappresentanti del partito di maggioranza e dei partiti di opposizione, dico a loro che spero siano in questa materia oculati. Sono personalmente convinto (voglio dire qui senza mezzi termini), che questa loggia P2 aveva scopi specifici, almeno da parte dei suoi grandi promotori, che volevano portare a destra il paese. Ma da questa intuizione, da questa valutazione immaginaria non si può arrivare ad un giudizio penale, non si può arrivare ad una legge dello Stato. Mi rifiuto di dedurre leggi da questo genere di intuizioni. È per questo motivo che chiedo che la Camera non approvi gli emendamenti presentati all'articolo 3. Ed è per questo che voterò per la soppressione dell'articolo 5 nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

RODOTÀ. Signor Presidente, è veramente difficile intervenire a questo punto della discussione, per due ordini di motivi. In primo luogo, si rischia di essere ripetitivi, anche nel bene. Dopo le cose eccellenti dette dal collega Bozzi, io francamente non riterrei che altro si dovrebbe aggiungere. Ma è difficile intervenire anche perché il valore persuasivo che dovrebbe essere attribuito ad una discussione del genere mi pare sia pressoché nullo.

La disattenzione sull'articolo 1 rischia di ripetersi integralmente sull'articolo 3; il che, per ragioni di principio, è ancor più grave. Io avevo segnalato lo scarto tra le intenzioni e le realizzazioni nell'articolo 1:

mentre si proclamava di voler intervenire per estirpare cancri come quello della P2, si scriveva un articolo per cui un'associazione segreta che faccia pressione sull'ATAC è un'associazione segreta che ricade sotto i fulmini — si fa per dire — di questo provvedimento, mentre un'associazione segreta che fa pressione sulla FIAT, sulla democrazia cristiana o sulla Montedison rientra perfettamente, invece, nella legalità. Ora, ci troviamo in una situazione in cui non vi è lo scarto fra intenzioni proclamate e realizzazioni possibili, ma vi è la rottura di principio determinata dal secondo comma dell'articolo 3. Si dice: «ma abbiamo dei precedenti nel nostro ordinamento», e si richiama l'articolo 3 della legge del 1952, la cosiddetta «legge Scelba». Ebbene, se una volta è stato commesso un errore, non vedo perché il Parlamento dovrebbe insistere su questa strada. Comunque, anche se si volesse attribuire un qualche valore di precedente a quel caso, non potremmo trascurare il fatto che, in quella occasione, c'era pur sempre una disposizione transitoria della Costituzione che, rispetto alla ricostituzione del partito fascista, dava un'indicazione estremamente puntuale e specifica al legislatore ordinario. In questo caso ci troviamo invece nell'ambito di libertà costituzionalmente garantite, rispetto alle quali i provvedimenti di eccezione sono inammissibili.

Devo dire che le preoccupazioni di taluni (in ordine al ritardo di interventi della magistratura e ad eventuali disattenzioni del potere politico) sono prive di fondamento, dal momento che già nel ricco armamentario legislativo di cui disponiamo gli strumenti per interventi cautelari della magistratura esistono, così come esistono poteri di intervento dell'esecutivo sia a livello di ordine pubblico sia a livello di sospensione di funzionari. Dunque, la preoccupazione in largo senso politico che dovrebbe sostenere una norma come il secondo comma dell'articolo 3 mi pare che sia, anche in linea di fatto, infondata. Perché allora giungere ad una rottura così pericolosa del sistema costituzionale in una materia — insisto — in cui la struttura della norma costituzionale è configurata in termini tali da limi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

tare estremamente la discrezionalità del legislatore?

Devo dire quindi con molta franchezza che mi pento di non aver preliminarmente proposto una questione pregiudiziale di costituzionalità prima dell'apertura di questa discussione. Non c'è dubbio, infatti, che una norma di questo genere ha un grosso carico di illegittimità costituzionale e non vedo perché, scrivendo una legge che si fregia dal titolo «attuazione costituzionale», dobbiamo esporla al rischio che, alla prima occasione, vi sia una eccezione di incostituzionalità. Quello del secondo comma dell'articolo 3, infatti, sarebbe un provvedimento impugnabile davanti all'autorità amministrativa, in ordine al quale sarebbe sicuramente sollevata una questione di illegittimità costituzionale che potrebbe essere ritenuta non manifestamente infondata. E la Corte costituzionale sarebbe investita di un problema del genere.

Mi domando se davvero, in una materia così delicata (nel momento in cui il Governo dovesse ricorrere a quello strumento eccezionale e il procedimento dovesse poi interrompersi davanti ad una autorità amministrativa che rinviasse la questione alla Corte costituzionale), valga la pena di creare le premesse di una situazione che drammatizzerebbe ulteriormente il conflitto e destituirebbe di forza lo stesso intervento governativo.

Credo veramente che saggezza elementare vorrebbe che a questo secondo comma si rinunciassero. Non abbiamo bisogno di arricchire lo strumentario legislativo: gli strumenti già esistono. E, se si dice che in passato il Governo è stato negligente nell'adooperare gli strumenti di intervento, anche minori, a sua disposizione, non vedo perché, in presenza di una cattiva volontà politica, dovrebbe poi esser preso un provvedimento ancor più impegnativo.

Se riteniamo dunque che la questione debba essere ricondotta ai dati politici del problema, non sarà certo una norma di questo genere a rafforzare la possibilità di pressioni in senso politico. Che questo accresca e rafforzi lo strumentario legislativo è senza dubbio vero, ma in una direzione illegittima e non necessaria, per la presenza

nel nostro sistema di altri strumenti che possono tranquillamente essere esperiti. Il tutto, rispondendo a quelle esigenze di tempestività e di rigore nell'intervento che, tuttavia, debbono essere assistite dalle garanzie costituzionalmente previste in una materia tanto delicata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Belluscio. Ne ha facoltà.

BELLUSCIO. Alle motivazioni addotte dall'onorevole Sullo, a nome del gruppo socialdemocratico, sull'emendamento proposto dalla Commissione, vorrei aggiungere alcune osservazioni in merito agli emendamenti che ho firmato in prima persona. Una volta tanto, nel corso di questo dibattito, non sono d'accordo con l'onorevole Bozzi, quando afferma dopo i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non è necessario precisare «con sentenza definitiva». Proprio per evitare futuri contenziosi ritengo sia necessario precisare che la sentenza deve essere definitiva. A mio giudizio si è trattato di una dimenticanza del redattore della norma o, addirittura, della omissione di una dattilografia. Dunque, mantengo il mio emendamento nonostante i chiarimenti del rappresentante del Governo.

Quanto al secondo comma, lo ritengo pericoloso, poiché sconvolge l'intero sistema. Potremmo avere, in ipotesi, lo scioglimento di una associazione ed il perseguimento dei suoi membri e, contemporaneamente, avere un successivo processo penale con assoluzione degli imputati. La verità è che la locuzione «nei casi straordinari di urgenza e di necessità» è assolutamente vaga ed assolutamente indeterminata, soprattutto perché si basa su concetti non giuridici, dunque non suscettibili di controllo.

Trattandosi di un provvedimento — faccio sempre riferimento al secondo comma dell'articolo 3 — che incide sulla libertà di associazione e di opinione, non si può rinunciare, a mio giudizio, alla garanzia costituzionale e lasciare la decisione — soprattutto — ad organismi politici che possono agire sotto la pressione dei partiti ed in base ad interessi di parte, a seconda delle maggio-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

ranze politiche che si possono determinare nel Parlamento nel paese. Infatti, il presupposto perché una qualsiasi associazione, ivi compresi i partiti e i sindacati, possa essere sciolta con decisione da adottare in sede politica, non è che tale associazione delinqua, ma che sia segreta. Si tratta, — lo debbo dire con estrema chiarezza — purtroppo di un passo indietro rispetto alla legge fascista del 1925, ma anche rispetto alla legge che reprime l'eventuale ricostituzione del partito fascista. È soluzione che, francamente, non mi sento di accettare, perché è estremamente pericolosa per la libertà dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Vorrei iniziare questo mio intervento dicendo: evviva l'aula ed evviva il diritto dei singoli parlamentari di parlare in qualsiasi momento! Mi pare che soltanto in Assemblea, questa mattina, stiamo scoprendo la pericolosità di alcune norme che ci apprestavamo a votare. Questa mattina sono entrato in quest'aula ed ho avuto da alcuni autorevoli colleghi l'invito a non parlare o a parlare rapidamente. Se anch'io mi fossi posto in questo stato d'animo, non avrei dato il contributo che ritengo abbiano dato gli interventi fatti da colleghi Bozzi, Rodotà e da altri. Mi associo totalmente a quello che è stato detto prima di me e vi confesso il mio *iter* personale. Di fronte all'articolo 3, ero partito quattro giorni fa facendo talune osservazioni presentando un emendamento, soltanto perché ancora una volta si prevedeva l'intervento delle Camere, a fianco del Governo, per «amministrare» il nostro paese. Era una violazione del principio della distinzione dei poteri; una chiarissima, ulteriore violazione. Stiamo violando la Costituzione, per quanto riguarda il Parlamento, istituendo, ad esempio, le Commissioni bicamerali. Le Commissioni sono una via straordinaria di azione del Parlamento, la via normale è l'Assemblea. La Costituzione, all'articolo 82, prevede che «ciascuna Camera» nomini le sue Commissioni. Non dice che «le Camere, insieme» creano le Commissioni! Stiamo

violando la Costituzione, con l'istituzione delle Commissioni bicamerali; ma ancor più gravemente la violiamo quando chiamiamo Commissioni del Parlamento ad esercitare funzioni di «consulenza» o di «supporto amministrativo» all'azione del Governo.

Partendo da questa considerazione, chiedo semplicemente la soppressione della seconda parte del secondo comma dell'articolo 3. Mi sembrava invece accettabile — e mi sbagliavo — che il Governo potesse intervenire prima dell'accertamento giudiziario, in caso di pericolo per le istituzioni. Mi sono lasciato prendere anch'io, definitiva, dalla «psicosi» delle «istituzioni in pericolo!» Ora però, dopo gli interventi che sono stati appena svolti, dopo che lo stesso Comitato dei nove ha preso atto che la previsione di un intervento delle Commissioni parlamentari non è sostenibile, (escludendo così una ulteriore commistione di materie e competenze tra potere esecutivo e potere legislativo) sta emergendo l'improponibilità dello stesso potere di intervento del Governo. Vorrei, in tal senso, rivolgere un caldo invito al relatore, al Comitato dei nove, ai capigruppo, ai colleghi presenti in quest'aula, a riflettere sul fatto (che appare assolutamente inammissibile, incostituzionale ed iniquo) che il Governo possa intervenire per sciogliere un'associazione, a prescindere dall'accertamento giudiziario. Il nuovo testo che abbiamo sotto gli occhi contiene la seguente espressione: «ricorrendo pericolo per le istituzioni democratiche e straordinaria urgenza e necessità, il Governo può intervenire...». Mi chiedo se «il pericolo» per le istituzioni democratiche possa venire da un'associazione che, all'articolo 1, abbiamo definito come un organismo tendente, in sostanza, ad «intrallazzare», ad alterare i rapporti degli uffici e degli organi costituzionali. Nell'articolo 1 non abbiamo parlato di associazioni sovversive «armate» di associazioni aventi per obiettivo «l'organizzazione di un *golpe*». Abbiamo invece parlato di organizzazioni volte ad attuare azioni politiche per premere sugli organi dello Stato. Da dove può venire, allora, un simile pericolo per le istituzioni? E poi, chi potrà accertare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

la sussistenza del «pericolo»?

Rischiamo quindi, non soltanto alterando i rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo, ma addirittura «scardinando» la Costituzione, nelle essenziali norme di garanzia dei cittadini. Stiamo ponendo nel nulla gli articoli 24, 25 e 27 della Costituzione. Stiamo colpendo al cuore la Costituzione cioè la legge fondamentale dello Stato. Mi sembra che ciò sia inaccettabile, e mi preoccupa il fatto che possa essere giunto all'esame di questa Assemblea, dopo essere stato elaborato dal Governo, valutato dagli uffici legislativi (di cui la Presidenza del Consiglio dovrebbe disporre), approvato dalle Commissioni e poi dall'Assemblea del Senato, approvato infine dalla Commissione affari costituzionali della nostra Camera, un testo di questo genere, che dà al Governo il potere di sciogliere le associazioni, di dichiarare cioè che l'articolo 24, secondo comma, l'articolo 25, secondo comma, e l'articolo 27 della Costituzione «non» esistono.

Rivolgo dunque la più calda preghiera alla Commissione dei nove ed ai capigruppo, di riflettere su questo problema. In caso contrario, correremmo il rischio che i 570 colleghi che ora non sono presenti in Assemblea, venendo in quest'aula al momento del voto e non sapendo bene di cosa si tratti, esprimano voto favorevole su una norma del genere, che invece bisogna assolutamente sopprimere. Non credo sia necessario aggiungere altro. Con la massima calma, in conclusione, ripeto che non è assolutamente possibile approvare una norma di questo tipo, che scardina il sistema delle essenziali garanzie dei cittadini nei confronti dello Stato. Un Governo democratico non può avere poteri del genere e non può accettare neanche che gli siano conferiti. Mi rivolgo anche al rappresentante del Governo, invitandolo, qualora le forze politiche fossero incerte, a dare il suo parere contrario alla norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 3. Mi auguro infatti che in Italia vi sia un Governo che capisca di doversi fermare, di fronte a certe prospettive, di dover «rifiutare» poteri di questo genere. Se mi è consentito farlo, invito quindi tutti alla più attenta riflessione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Credo che dovremmo tutti condividere il tono accorato del collega Greggi che, ripetendo argomentazioni già svolte da altri colleghi intervenuti nel dibattito — mi riferisco al collega Rodotà, al collega Bozzi e al collega Sullo —, ha invocato un momento di riflessione su questo articolo insensato e inutile, oltre che particolarmente grave; inutile per le finalità che gli attribuiscono i suoi sostenitori e grave per tutti i motivi rappresentati dagli altri colleghi, e che non ripeterà se non per aggiungere alcuni corollari.

Come ha già sottolineato il collega Bozzi, vorrei ricordare che questo articolo crea un elemento di attrito tra i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in senso attuale o potenziale e gli interventi del Governo.

Immaginiamo, ad esempio, ad un certo punto che il Governo decreti lo scioglimento di un'associazione, riferisca alle Camere, che evidentemente promuovono un dibattito e approvano il provvedimento stesso, e che l'associazione, deducendo anche dati di fatto che il Governo può o non può avere rappresentato alle Camere, promuova ricorso al TAR, il quale dà torto al Governo.

In questo modo avremmo creato il bel risultato di aver posto le Camere nella condizione di dover prevedere una copertura, a scatola chiusa, nei confronti del Governo che ha emanato lo scioglimento. Comunque, ritengo di fare un'altra osservazione: infatti, si parla di associazione segreta (che da oggi in poi è considerata come reato, così come stabilito dagli articoli 1 e 2) e, a questo punto, dovrà comunque intervenire l'autorità giudiziaria ordinaria per stabilire se i partecipanti all'associazione sciolta abbiano commesso o no un delitto, dal momento che l'atto emanato dal Governo è un provvedimento amministrativo che non fa stato.

Se, in ipotesi, l'autorità giudiziaria assolve gli imputati, ritenendo di non trovarsi di fronte ad un'associazione segreta, in questo modo avremo avuto un disdoro politico per il Governo, un danno praticamente irreparabile per questa associazione, senza nep-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

pure aver previsto cosa effettivamente comporti l'atto di scioglimento emanato dal Governo. Evidentemente, tutto ciò determina una situazione nuova nella vita dell'associazione ed è necessario domandarsi se, dopo aver riconosciuto il carattere non segreto della stessa, sarà reato appartenervi dal momento dello scioglimento in poi.

Credo che questo problema debba essere affrontato e risolto, perché nell'ipotesi che non venisse confermato il carattere di segretezza, in base al quale il Governo ha decretato lo scioglimento, quale sarà l'effetto del provvedimento del Governo, per quanto riguarda gli effetti penali, in relazione alla situazione preesistente all'emanazione del decreto? E mi sembra che, a questo proposito, l'illegittimità del provvedimento del Governo farà sì che esso certamente non sarà stato per gli appartenenti all'associazione che abbiano ubbidito all'ordine di scioglimento. Esso determinerà, peraltro, un'illegittimità sanzionabile penalmente per la continuazione della vita associativa, dopo l'intervento del Governo? Non ci si è preoccupati nemmeno di questo, di stabilire cioè questa diversificazione.

Ma vorrei far riflettere un momento i colleghi su questa storia dell'urgenza. «Casi particolari di urgenza»: quali sono? Questo è il primo punto. Il Governo, a fronte di una particolare urgenza e di una particolare gravità nell'ambito, peraltro, dell'esistenza di un'associazione che sia soltanto un'associazione segreta, e non ha altro mezzo per intervenire a difesa degli interessi lesi dall'esistenza di questa associazione che non sia lo scioglimento?

Possiamo fare due ipotesi. Può darsi che l'associazione segreta sia soltanto un'associazione segreta: non sono le Brigate rosse, non è una banda armata, non è un'associazione sovversiva (casi nei quali, peraltro, credo sarebbe oltre tutto dubbia l'applicazione delle norme sull'associazione segreta, perché una cosa è l'associazione a delinquere, altro è un'associazione soltanto segreta). Il presupposto su cui ci muoviamo è che bisogna creare una nuova fattispecie, diversa da quelle previste nel codice penale.

E allora, se si determina, a causa di que-

sta società segreta, un pericolo per le istituzioni, tale da creare la necessità di un intervento eccezionale, particolare, non ci troveremo, per caso, di fronte a qualcosa di più che un'associazione segreta?

Allora, i casi sono due. Possiamo arrivare al caso ridicolo che dovremo estendere questa disposizione sullo scioglimento anche alle bande armate. Il Governo, quindi, deve provvedere allo scioglimento delle Brigate rosse. Forse abbiamo avuto finora il fenomeno terroristico nel nostro paese, il pericolo per le istituzioni, perché non c'è una norma che autorizza il Governo a sciogliere le Brigate rosse!

Tutto questo è ridicolo, colleghi, è ridicolo. Se esistesse questa situazione di grave pericolo, vi sarebbe stato l'intervento della polizia giudiziaria. Esiste la possibilità del fermo giudiziario, c'è l'arresto in flagranza, c'è l'ordine di cattura, da parte dell'autorità giudiziaria, per scompaginare questa associazione: avete stabilito pene tali che autorizzano certamente anche interventi di carattere restrittivo della libertà personale.

Oppure dobbiamo ritenere che si tratti non di una generica gravità, ma di una particolare qualità del tipo di attività svolta contro le istituzioni; allora, avremo la configurazione di un altro reato ed il Governo, avvertendo questo grave pericolo che incombe sulla Repubblica, si convincerà anche che non si tratta soltanto del reato di associazione segreta, e potrà suggerire agli organi di polizia giudiziaria, ai servizi di sicurezza, potrà rappresentare alla magistratura la possibilità di intervento, che sono quelle che si esercitano contro tutte le più gravi ipotesi di reato, anche contro la personalità dello Stato, e che sono ampiamente previste dal nostro ordinamento.

Ma c'è dell'altro: ammettiamo che il problema sia soltanto quello di una vera e propria associazione segreta, che non configuri altre ipotesi di reato. Era presente in aula, poco fa, l'onorevole Forlani; mi dispiace che egli non sia presente in questo momento, perché mi è testimone che in occasione delle consultazioni per il tentativo di rinnovare un suo Governo, che ha preceduto la formazione del Governo Spadolini, quando egli ascoltò il gruppo radicale, io stesso gli

dissi che a mio avviso, come gli avevamo detto in Assemblea, il problema era di rendere noti, tutti e subito, i nomi della lista P2. Allo stesso tempo, gli dicevamo che era nei poteri e nei doveri del Governo mandare a casa quegli alti funzionari per il venir meno del rapporto fiduciario, che deve esistere tra persone investite di queste funzioni ed il Governo.

Ecco perché questa nuova norma vuole funzionare come alibi, per dire che prima queste cose non si potevano fare, che mancavano gli strumenti. Ecco, compagni comunisti, il rischio di creare soltanto alibi! Ve lo dico perché, compagno Pochetti, siete in grado di fare gli stessi discorsi che facciamo noi! Certo, a Forlani dico che fa bene a procurarsi un alibi; non dico che è un rischio per Forlani crearsi un alibi, ma lo dico a voi, compagni comunisti.

Se dovessimo considerare associazione a delinquere la loggia P2, con questa legge avremo precluso le possibilità di intervento dell'autorità giudiziaria per questi più gravi provvedimenti. Ma, per ora, rimaniamo nella configurazione di un eventuale secondo caso P2. Il Governo può intervenire, certo non può attendere due mesi per pubblicare gli elenchi della loggia P2, quando vi viene costretto. La tempestività della pubblicazione degli elenchi sarebbe stato il provvedimento di emergenza che non si è voluto esercitare! Voi, colleghi democristiani, fate gesti di impazienza di fronte a questa considerazione; la vostra impazienza è il vero motivo per cui volete adesso questa nuova procedura, per sottolineare che allora non c'erano urgenze per l'esercizio da parte del Governo di altri poteri!

Lo capisco, ma allora diciamo chiaramente che si vuole fare una «legge alibi»! Altrimenti, o l'associazione è tanto segreta da non poter fare il gesto della pubblicazione e quindi sventare la segretezza; o, se l'essenza del reato è quella della segretezza dell'associazione, e se ne conosceranno i nomi di alcuni membri, il Governo riferirà al Parlamento di aver denunciato per associazione segreta una certa organizzazione; e in tal modo l'avrà disarticolata.

Se è qualche cosa di diverso o di più, allora non rientra in questa previsione, e non

si fa altro che creare alibi; se l'associazione non è soltanto segreta, se il pericolo non sta solo nella segretezza, se non basta venire a dire di aver scoperto che le Brigate rosse sono una banda armata e non si possono catturare, perché le Brigate rosse sono un'associazione di latitanti allora è perfettamente inutile e ridicolo pensare ad un provvedimento che sarebbe analogo a quello dello scioglimento delle Brigate rosse. Questa è una norma che potrà servire soltanto contro associazioni delle quali sia discutibile la qualifica di «associazione segreta», e rispetto alle quali affidare al Governo interventi di questo tipo sarà non solo inutile, non solo pericoloso, ma addirittura al di fuori di ogni utilità.

Quindi, abbiamo proposto un emendamento che sostituisce l'articolo in questione, prevedendo per l'autorità giudiziaria la facoltà di porre in essere provvedimenti cautelari. Questa è la norma che si prospetta in sostituzione di questo articolo.

Credo che il Governo farà bene a dire di non avere bisogno di esercitare il potere che gli si vorrebbe affidare con questo articolo 3 nel testo che ci perviene dal Senato. Credo che il Governo non darebbe prova di debolezza, ma di forza, dichiarando di non aver bisogno, di non volere esercitare questo potere, non soltanto perché confida nell'autorità giudiziaria, ma perché, nello spirito di una norma che persegua veramente il pericolo politico rappresentato dalle associazioni a delinquere, anzi non dalle associazioni a delinquere, perché in questo caso ci sono altri poteri, ma dalle associazioni segrete, ritiene di aver il potere di esercitare altri mezzi per salvaguardare nei modi istituzionali, senza violare la legge, senza violare il principio della ripartizione dei poteri, quella che è la sua funzione anche di garante del funzionamento dell'amministrazione.

Credo che questi siano i dati che potranno essere utili per ulteriore complemento di quanto hanno altri autorevolissimi colleghi. Credo che tutti dobbiamo preoccuparci della gravità di questo articolo così come è stato congegnato, che finirà, tra l'altro, per coinvolgere in eventuali imprudenze del Governo anche il Parlamento, espo-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

nendolo a contrasti con l'autorità giudiziaria, per creare situazioni di contrasto con la Costituzione che potrebbero essere censurate dalla Corte costituzionale e, in realtà, per svilire il significato generale di questa legge già, di per se stesso tanto allarmante.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Se lei ritiene che io debba parlare senza disturbare il cenacolo che qui, accanto a me, si sta svolgendo...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio, l'onorevole De Cataldo ha ragione.

DE CATALDO. Signora Presidente, io sono mortificato di questo modo di fare, anche perché, sia pure senza molta speranza, avrei preferito essere ascoltato dal relatore, anche perché, dato che mi pare si ritenga opportuna una nuova formulazione dell'emendamento all'articolo 2 presentato dalla Commissione, può darsi che il mio intervento possa collaborare alla bisogna. D'altra parte, signora Presidente... (*Interruzione del deputato Pochetti*) Per carità, Pochetti, non ti preoccupare. In ogni caso, ti ringrazio.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, la prego, non aggravi la situazione.

DE CATALDO. No, Pochetti è *ad adiuvandum*, signora Presidente. D'altra parte, signora Presidente, se noi dovessimo giudicare i nostri giudici e il loro modo di redigere le sentenze o di adottare le decisioni, prendendo esempio da quello che si sta verificando al tavolo del Comitato dei nove, in questo momento, davvero dovremmo essere assolutamente sfiduciati nei confronti della nostra giustizia.

Potete chiedere la sospensione della seduta, è nel diritto del relatore di farlo. Mi meraviglio che voi possiate ritenere di risolvere questo problema in Assemblea, mentre si sta discutendo esaminando il provvedimento. Mi meraviglio moltissimo, conoscendovi, ma, a prescindere da questo,

chiedo che il relatore proponga una sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, prosegua nel suo intervento. Onorevoli colleghi, vi prego! (*Commenti del deputato Mellini*).

DE CATALDO. È veramente triste tutto questo, signor Presidente; ma, d'altra parte, cosa ci possiamo aspettare di più e di diverso?

Dunque, signor Presidente, se fossimo in un momento ed in una atmosfera diversi, anche sul primo comma dell'articolo 3 avrei qualcosa da osservare, nonostante i precedenti, nonostante le decisioni del Consiglio di Stato in relazione alla legge del 1952, eccetera, ma dico soltanto che, allorché nel nostro ordinamento si parla di sentenza, certamente bisogna intendere sentenza definitiva, passata in giudicato. Ma, ripeto, lasciamo perdere, chissà cosa si eccipirebbe più o meno fondatamente a questo!

Il secondo comma, così come emendato dalla Commissione, recita: «Ricorrendo non si comincia mai con un gerundio, relatore Gitti pericolo per le istituzioni democratiche e straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, anche prima dell'accertamento giudiziario, può essere adottato un analogo decreto. Il Governo ne riferisce immediatamente alle Camere». A prescindere che quest'ultimo periodo è inutile, perché è un dovere costituzionale quello di riferire immediatamente alle Camere (è un periodo superfluo che dà il senso di come si sta andando avanti in questa discussione), comincio a rimanere alquanto perplesso per la terminologia adoperata. Cosa significa «accertamento giudiziario»? Significa sentenza? Allora perché non abbiamo scritto sentenza? Questo modo confuso e preoccupato di esprimersi vuole intendere o la frode, cosa che non credo, o la mancanza di chiarezza nelle idee; è una cosa alla quale mi ribello, che denunzio con estremo vigore.

È necessario questo? Cosa vuole dire «anche prima dell'accertamento giudiziario»? Vuol dire prima della sentenza o prima del procedimento, prima dell'istruttoria, cioè

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

prima ancora che il magistrato od il giudice inquirente sia stato investito dell'azione penale, abbia aperto il procedimento giudiziario nei confronti di chicchessia, come risulta dall'articolo 2 testé approvato? Cioè prima di una qualsiasi iniziativa giudiziaria, quindi davvero in assoluta violazione della Costituzione, così come ha ricordato, finalmente da quel giurista che è, l'onorevole Bozzi. Cioè prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, perché, se vi fosse questo intervento, tutti mi insegnerebbero immediatamente che esistono i provvedimenti cautelari previsti dal codice di procedura penale, per cui non ci sarebbe bisogno del decreto del Governo; il magistrato, pubblico ministero o giudice istruttore, interviene ai sensi degli articoli 337, 338 e 339, eccetera, del codice di procedura penale. Quindi, non soltanto è insidiosa e volgare la dizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 emendato, ma è di una gravità eccezionale, oltre che illegittima costituzionalmente.

Un'ultima osservazione. Credo che Mauro Mellini, signor Presidente, abbia perso la voce in questi cinque anni in questa aula per ricordarvi che ormai non esiste più la motivazione di un decreto-legge. I decreti-legge che sono stati presentati nella massima parte fanno richiamo stereotipo agli elementi della straordinarietà, necessità ed urgenza; e noi ci ritroveremo con questi decreti-legge, allorché la motivazione sarà contenuta attraverso la riproposizione del primo rigo dell'emendamento in esame, e cioè «ricorrendo pericolo per le istituzioni democratiche... vista la necessità e l'urgenza».

Questo mi pare un modo per trasformare i principi contenuti nella nostra Costituzione agli articoli 18, 21, 24 e 27. Ma vi rendete conto di quello che state combinando in questo momento? È vergognoso tutto questo ed è irrispettoso nei confronti di chi, fuori di quest'aula (qualche volta vi sono entrati in veste di ministri, ma sono stati licenziati quasi subito), nel ricordo di avere lavorato per la libertà e per la democrazia in questo paese, vi ammonisce (voi che non potete neppure aspirare al rango di allievi di costoro, perché siete incapaci di comprenderne l'insegnamento) a tenere pre-

sente la Costituzione della nostra Repubblica (*Applausi Congratulazioni*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alessandro Tessari. Ne ha facoltà.

TESSARI ALLESSANDRO. Credo che, dopo le bellissime parole pronunciate in questa aula da colleghi di diversa parte politica (da Bozzi a Rodotà, a Greggi, a Mellini e De Cataldo), dovremmo fare tutti in quest'aula quello che invitava a fare poco fa Bozzi: per una volta tanto dimostrare che i giochi in Parlamento non possono essere dati per scontati, e quindi che il Parlamento è un luogo dove è possibile e sperabile si possa modificare l'opinione dell'interlocutore, sia esso il Governo, il Comitato dei nove, la maggioranza o qualunque altro.

Abbiamo al nostro esame l'articolo 3, sul cui secondo comma si sono centrate le critiche di tutti coloro che hanno preso la parola fino a questo momento. Conosciamo anche la proposta modificativa della Commissione, che però non raccoglie nessuna delle preoccupazioni sollevate dai colleghi che sono finora intervenuti. Infatti, il crogiolo dei tre poteri (giudiziario, legislativo e esecutivo), che viene ipotizzato in questo emendamento, invece che tranquillizzare l'opinione pubblica e il Parlamento di fronte alla pericolosità della Loggia P2 e delle associazioni segrete, apre il sospetto che ci possano essere maggioranze nel Parlamento che sostituiscono il potere della magistratura, con i gravi inconvenienti cui faceva riferimento or ora l'onorevole De Cataldo. Potremmo cioè avere un intervento di carattere giudiziario di un organo non giudiziario, qual è il Governo, con la conseguenza che il potere giudiziario potrebbe essere intralciato nel suo giudizio, o magari arrivare ad un giudizio finale di assoluzione per una associazione che frettolosamente fosse stata sciolta dal potere esecutivo. Mi pare, comunque, di vedere il relatore impegnato in una nuova stesura di questo comma, che mi auguro possa essere portata a conoscenza di tutti al più presto. Comunque, nella stesura attuale si stabilisce che ricorrendo pericolo per le istituzioni si può

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

provvedere, anche prima dell'accertamento giudiziario, allo scioglimento. E, in base al primo comma di questo articolo, il relativo potere è affidato al Presidente del Consiglio dei ministri.

Capisco che in questi tempi calamitosi il pericolo possa sorgere in ogni momento. Infatti, io sono molto preoccupato, mentre parlo, perché vedo nella tribuna della stampa un uomo che mi preoccupa e che dovrebbe preoccupare tutti i colleghi che tranquillamente siedono, parlano e discutono in quest'aula. È un pericoloso sovversivo mascherato da giornalista, che sta pericolosamente seguendo i lavori di questo Parlamento.

Devo qui ringraziare la Presidente Iotti e il questore Caruso i quali, appena hanno avvistato questo pericoloso sovversivo (nascosto sotto il nome d'arte di Vincino) mentre prendeva appunti nascosto nella tribuna riservata al pubblico, sono andati lì e con i questori e il personale di polizia della Camera hanno cacciato, giustamente, questo sovversivo che alle nostre spalle insidia la nostra tranquillità.

E adesso me lo vedo rispuntare nella tribuna della stampa e non so che cosa sia successo. E ho paura, perché temo di finire magari domani nella vignetta!

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, lei sa benissimo quello che è successo. Quindi non dica di non saperlo. Lei sa tutto quello che è successo.

CICCIOMESSERE. Certo, lo sappiamo bene!

GREGGI. Io però non lo so e voglio saperlo! Altrimenti, che cosa sto qui a fare!

CICCIOMESSERE. Il fatto è che Frasca Polara ha deciso che non può entrare alla Camera e allora non lo fanno entrare!

PRESIDENTE. Continui, onorevole Tessari.

TESSARI ALESSANDRO. È per questo, signor Presidente, che io l'ho ringraziata, perché lei ci ha salvato dall'averle alle spalle

questa pericolosa penna puntata contro il Parlamento. L'unico giornalista non venduto non può ovviamente stare nella tribuna della stampa! Per forza! E allora bisogna cacciarlo come un mascalzone, in modo che non possa fare le sue vignette pericolose e sovversive sulle istituzioni.

CICCIOMESSERE. Ecco, c'è qui Caruso!

BOCCHI. Che c'entra lui?

TESSARI ALESSANDRO. Sì, lui! È stato proprio lui a dire che era normale cacciare Vincino. Informati, caro Bocchi, prima di parlare! (*Vivissime proteste all'estrema sinistra - Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, si attenga alla questione! Onorevoli colleghi, non vedete che vogliono gli incidenti?

CICCIOMESSERE. Bravo Caruso! (*Il deputato Ciccio Messere si dirige verso il Questore Caruso, il deputato Bocchi scende nell'emisiciclo e si dirige verso il deputato Ciccio Messere; vengono trattiene dai commessi (Rumori Agitazione un fascicolo viene lanciato dai banchi dell'estrema sinistra verso i deputati radicali)*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

TESSARI ALESSANDRO. Informatevi su cosa è successo in tribuna!

CICCIOMESSERE. Signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Ciccio Messere, si calmi!

TESSARI ALESSANDRO. Ecco, «giustamente» si prendono a calci i deputati dell'opposizione!

CICCIOMESSERE. Signor Presidente, non è ammissibile che un questore faccia a un deputato così con le mani!

BERNARDI. Quello significa «cachet FIAT»! (*Rumori Scambio di apostrofi tra i de-*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

putati del gruppo comunista e i deputati del gruppo radicale).

CICCIOMESSERE. Un deputato cerca di prendermi a calci e un questore mi fa questo gesto! Lo stesso questore che caccia un giornalista.

PRESIDENTE. Basta, onorevoli colleghi!

TESSARI ALESSANDRO. Allora, signor Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, ritorni all'argomento e continui.

TESSARI ALESSANDRO. Ah!, secondo lei non è stare in argomento il sottolineare che c'è un questore che dice «la stampa indipendente si cacci!»! Questo ha detto il questore Caruso davanti a cinquanta testimoni, deputati e ufficiali di polizia della Camera! Ha detto «si cacci, si cacci il giornalista pericoloso e sovversivo!»!

CICCIOMESSERE. Ma dove crede di essere, questo questore?

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, la prego di continuare! *(Reiterati commenti - Rumori).*

POCHETTI. Ma non vedi che sta lì!

TESSARI ALESSANDRO. Ma per quanti giorni starà lì?

POCHETTI. Nella tribuna della stampa può stare, non in quella del pubblico!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, la prego di fare silenzio!

TESSARI ALESSANDRO. Si tengono soltanto i giornalisti venduti! E poi, là dove?

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, la richiamo formalmente all'argomento!

TESSARI ALESSANDRO. È lì perché siamo andati a difendere il suo diritto ad essere presente nella tribuna della stampa!

CICCIOMESSERE. E poi fa questo un questore che si permette di fare con le mani così a un deputato!

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, lei non ha parola! *(Scambio di apostrofi tra il deputato Alessandro Tessari e il deputato Fracchia. Il deputato Fracchia si dirige verso il deputato Tessari e viene trattenuto dai commessi (Vive, reiterate proteste all'estrema sinistra - Agitazione).*

TESSARI ALESSANDRO. Ma basta! Basta! *(proteste all'estrema sinistra).*

C'è un questore che aizza i deputati del suo gruppo! Deve essere cacciato dalla sua funzione! Si dimetta *(Vivissime, reiterate proteste all'estrema sinistra).*

AGLIETTA. *(Avvicinandosi del Governo).* Presidente, lei non può consentire tutto questo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, volete calmarvi? Onorevole Aglietta, si calmi, per cortesia! È la seconda volta che impedisce di parlare!

MELLINI. Che modo è questo di presiedere! *(Rumori - Agitazione).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi: o fate silenzio *(Vivissime proteste del deputato Alessandro Tessari)...* Onorevole Tessari!

TESSARI ALESSANDRO. Hanno preso a calci i deputati radicali e non è successo niente, secondo la Presidente Iotti, non è successo niente! Cacciare i giornalisti indipendenti è normale, signora Iotti? È normale, cacciare la stampa? È stata lei...

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, la prego di lasciare parlare il Presidente...

TESSARI ALESSANDRO. È stata lei a dare l'ordine di cacciare un giornalista non venduto!

PRESIDENTE. ... altrimenti, sono costretta a toglierle la parola! È la seconda volta!

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

TESSARI ALESSANDRO. Non sarebbe la prima volta! *(Vivissime, reiterate proteste all'estrema sinistra, a sinistra e al centro)*.

PRESIDENTE. Certo, e non sarà l'ultima, glielo assicuro, onorevole Tessari *(Applausi all'estrema sinistra, a sinistra e al centro)*. Adesso dirò cosa è successo qui!

Molte voci all'estrema sinistra. Brava!

PRESIDENTE. Nella tribuna del pubblico c'era una persona che non recava il cartellino di riconoscimento dell'associazione della stampa nella tribuna del pubblico, che scriveva: come lei sa meglio di me perché, da lungo tempo fa parte della Camera, nella tribuna del pubblico non si può né parlare né scrivere. Io, onorevole Tessari, ho mandato a prendere informazioni sul perché quella persona scrivesse; ho fatto dire (in quel momento presiedevo la seduta) a quella persona che nella tribuna del pubblico non era consentito prendere appunti. Allora quella persona ha dichiarato di essere un giornalista radicale che non aveva ricevuto il permesso di accedere in tribuna da parte dell'Associazione della stampa parlamentare, che è abilitata a rilasciare le autorizzazioni ad accedere alla tribuna stampa *(Vivissime, reiterate proteste del deputato Alessandro Tessari e dei deputati del gruppo radicale)*. Onorevole Tessari, vuole tacere? A quel punto, il Presidente (la Presidente Iotti, come lei dice) ha disposto che per la seduta odierna quella persona fosse autorizzata a sedere nella tribuna stampa, dove tuttora si trova. Non mi dica quindi che il Presidente caccia la stampa da quest'Assemblea *(Applausi all'estrema sinistra, a sinistra e al centro)*. Adesso, onorevole Tessari... *(Vive proteste del deputato Alessandro Tessari, deputati comunisti si dirigono verso il deputato Alessandro Tessari e vengono trattenuti dai commessi - Il deputato Aglietta scende nell'emiciclo e protesta vivamente - Rumori all'estrema sinistra)*. Onorevoli colleghi, vi prego! Onorevole Sicolo! *(L'onorevole Sicolo si dirige verso il deputato Ciccio Messere e viene trattenuto dai commessi - Vivissima agitazione)*. Onorevole Sicolo, la prego! *(Rumori)*. Onorevole Tessari, la prego di riprendere il suo discorso, restan-

do all'argomento *(Il deputato Ciccio Messere protesta vivacemente e balza sul banco del Governo)*.

PRESIDENTE. Ma cosa le prende onorevole Ciccio Messere? *(Il deputato Ciccio Messere viene spinto da alcuni deputati e cade nell'emiciclo - Rumori - Agitazione - Tumulto)*.

Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13,15,
è ripresa alle 14,30.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non ci sono parole sufficienti per deplorare quanto accaduto prima della sospensione della seduta. *(Applausi)*.

Quando nel corso di una seduta ci si abbandona a fatti di questo genere, indubbiamente il prestigio del Parlamento non ne esce rafforzato. Penso che ognuno di noi, come membro del Parlamento, abbia diritto di sentirsi profondamente offeso dal verificarsi di fatti di questo genere *(Vivissimi applausi)*.

Vorrei pregare i colleghi di seguire con la necessaria calma tutte le fasi che mi auguro siano brevi degli accertamenti che svolgeremo.

L'Ufficio di Presidenza darà mandato ai deputati questori di condurre un'inchiesta sullo svolgimento dei fatti.

Per il momento, posso basarmi solo su quanto ho visto con i miei occhi; poiché ho visto l'onorevole Ciccio Messere saltare sul banco dei ministri e ho avuto l'impressione del resto condivisa da tutti i presenti al banco della Presidenza che volesse portare un assalto alla Presidenza, prego l'onorevole Ciccio Messere di lasciare l'aula per il resto della presente seduta *(Vivi applausi)*. I deputati questori riferiranno nella riunione di mercoledì prossimo all'Ufficio di Presidenza, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti.

AGLIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

AGLIETTA. Nel corso dei fatti da lei ricordati vi è stato un richiamo all'ordine nei miei confronti. Vorrei quindi chiedere la parola su questo fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, ho pronunciato il suo nome quindi non l'ho richiamata all'ordine a norma di regolamento per invitarla alla calma. Lei era nell'emiciclo e non riuscivo a comprendere cosa gridasse: mi sembrava che la sua azione contribuisse al disordine; comunque non vi è stato alcun richiamo all'ordine nel senso proprio della parola.

AGLIETTA. Desidererei, visto che c'è un provvedimento nei confronti di un deputato del mio gruppo ed anche per contribuire a portare un minimo di serenità in quest'aula (*Vivi commenti*), di motivare quello che lei ritiene un mio comportamento di disordine (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, non ho da dirle niente, anche perché ad un certo momento non l'ho più vista. Le consento, comunque, di parlare.

AGLIETTA. Siccome lei si è riferita ad episodi che hanno visto coinvolti deputati del mio gruppo, voglio solo ricordare che, allorché un mio collega stava intervenendo per riferire fatti accaduti — che ci fosse poi torto o ragione da una parte o dall'altra non incide su quanto è accaduto —, si sono verificati alcuni tutti gravi. Come prima cosa si è verificato verificato — e credo sia stato l'inizio dei disordini — un comportamento ed un gesto violento, da parte di un questore nei confronti di un deputato, che certamente ha innescato (*Commenti*)...

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, continui pure. Onorevoli colleghi, vi prego di avere un po' di tolleranza, per cortesia!

AGLIETTA. La ringrazio, signor Presidente. Ho visto questo gesto ed ho cominciato a vedere queste cose. Ero molto tranquillo, in quel momento; quindi si sono verificati fatti ulteriori, tentativi di aggressione nei confronti di alcuni colleghi del mio

gruppo, ed ancora non si erano avuti interventi. Probabilmente era il caso di intervenire molto prima su questi episodi. Nel momento in cui ho visto queste cose, mi sono, effettivamente, agitata e, poiché non vi era silenzio nell'aula, ho cominciato ad urlare, dicendo, rivolgendomi a lei, signora Presidente, di fare qualcosa, di sospendere la seduta, e che era intollerabile quanto stava capitando. Così dicendo, non davo dei giudizi, ma chiedevo un intervento sollecito del Presidente della Camera. Mentre stavo urlando — ero ed ero su questo gradino, non al centro dell'emiciclo, in quel momento — queste cose, proprio perché ritenevo grave quanto stava accadendo, sono stata fatta oggetto di un fronte schiaffo così — dato con un fascicolo molto pesante. Questo gesto nei miei confronti — e riferirò poi all'Ufficio di Presidenza — ha spinto un collega, che conosco da tempo e verso il quale ho amicizia e continuo ad averla, a bloccarmi, dicendomi: «Per cortesia, non reagire» Credo che questo sia sintomatico.

Devo dire che nel momento in cui mi è stato dato lo schiaffo, disavventura ha voluto, probabilmente, che il vicepresidente del mio gruppo vedesse il fatto e quindi, non sapendo più che cosa fare per porre termine a questi atti di violenza che accadevano nell'aula, sia saltato sul banco del Governo, probabilmente non sapendo più... (*Proteste — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Onorevole Aglietta, la prego di continuare e di concludere rapidamente, se possibile.

AGLIETTA. Brevemente, per concludere, perché questi sono i fatti: fatti di una violenza estrema, che non sarebbero giustificabili da nessun atteggiamento formale, per quanto grave. Ripeto che il vicepresidente del mio gruppo ha fatto questo ed è caduto, facendo questo, e voglio solo rilevare che c'è stato chi, mentre era per terra, l'ha preso a calci.

Questi sono i fatti, Presidente, proprio senza alcuna polemica, rispetto ai quali io imploravo che ci fosse un intervento autorevole, necessario, della Presidenza, che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

probabilmente avrebbe dovuto essere molto anticipato, rispetto a quello che è stato.

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, lei ha voluto rifare qui la sua storia di quanto è avvenuto poco fa; credo che questo non sia il momento. Come ho detto prima, il collegio dei questori è incaricato di svolgere un'inchiesta sui fatti verificatisi, a partire dall'intervento dell'onorevole Alessandro Tessari. Il Collegio dei questori riferirà le sue conclusioni all'Ufficio di Presidenza, che deciderà le misure da adottare. Non c'è altro da dire per il momento.

Onorevole Tessari, lei ritiene di aver concluso il suo intervento?

TESSARI ALESSANDRO. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

TESSARI ALESSANDRO. Nel frattempo avevo chiesto all'onorevole Gitti se ci faceva conoscere la nuova redazione del secondo comma dell'articolo 3, sul quale siamo chiamati a dare un giudizio. Ma mi pare che questa ultima versione fosse ancora in gestazione proprio mentre sono avvenuti i fatti. Quindi gli elementi di nostro giudizio, signora Presidente, sono ancora costituiti dal testo di partenza, che però mi pare sia stato abbandonato, e dalla prima proposta emendativa della Commissione che, se non vado errato, sintetizza il testo iniziale e recita: «Ricorrendo pericolo per le istituzioni democratiche e straordinaria urgenza e necessità di provvedere, anche prima dell'accertamento giudiziario può essere adottato analogo decreto»; ci si riferisce al potere conferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri di sciogliere un'associazione che venga ritenuta pericolosa per le istituzioni.

Stavo appunto facendo queste considerazioni e raccogliendo quello che molti colleghi di altra parte politica avevano detto: Bozzi, Rodotà, Mellini, De Cataldo, Greggi ed altri. Credo che mai in quest'aula si sia registrato un consenso così ampio sulla modifica di un articolo estremamente grave. È indubbio, infatti, che il progetto di leg-

ge muove dall'esigenza di moralizzare la vita pubblica e di rispondere al pericolo credo di poter usare questo termine, anche se con tutte le attenuanti del caso che le istituzioni hanno attraversato in occasione della vicenda P2. Sia il Capo dello Stato, sia il Capo del Governo, in più occasioni, l'hanno definita «associazione pericolosa».

Ecco, questo consenso fra le parti che ha portato all'esame di questo provvedimento ha portato anche ad alcuni dissensi sul testo del Governo. Infatti, nel momento in cui si andava a proporre lo scioglimento della P2, si conferivano anche al Governo poteri straordinari che potevano ledere l'autonomia di un altro potere, che tutti dobbiamo mantenere autonomo e sovrano: il potere giudiziario. È stato rilevato che dare al Governo il potere di sciogliere un'associazione sulla quale non sia ancora intervenuta una pronunzia — anzi, anzi, si è parlato di sentenza definitiva — della magistratura, poteva aprire un pericoloso precedente, soprattutto in previsione di una sentenza assolutoria della magistratura medesima, istituendosi nei fatti una diversa magistratura con l'autorità dell'esecutivo.

Io credo che a queste osservazioni fatte da moltissimi colleghi non siano state contrapposte argomentazioni di sorta e voglio augurarmi che il relatore Gitti, raccogliendo le preoccupazioni espresse da tutte le parti politiche, voglia farci conoscere il testo definitivo.

Concludendo il mio intervento su questo punto, signor Presidente, credo che dobbiamo evitare di ricorrere a metodi, a leggi o a poteri speciali in qualsiasi situazione. Quindi nessun potere speciale del Governo di sostituirsi alla magistratura. Se questa si rendesse colpevole di ritardi, noi legislatori abbiamo gli strumenti ed il potere per sollecitarla. Ma non possiamo certo sostituirci ad essa. Dobbiamo garantire non solo che il potere esecutivo, legislativo e giudiziario si muovano indipendentemente e autonomamente l'uno dall'altro, ma anche che il quarto potere, il potere che deriva dall'informazione, dalla stampa, dai *mass media* dai mezzi di comunicazione di massa e dai mezzi di comunicazione di massa di ogni tipo, che ha così grande efficacia nel condizionare gli

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

orientamenti generali di un paese, non sia asservito ad alcun tipo di maggioranza. Voglio concludere, signor Presidente, con un riferimento ad un episodio che ha dato origine agli incidenti di quest'oggi: la stampa non può essere «esaminata» da nessuna maggioranza precostituita, salvo che non si voglia avere una stampa al servizio di una maggioranza e di un Governo. Se vogliamo avere la stampa libera di informare, comunque ritenga doveroso farlo, dobbiamo evitare che si ripeta l'episodio di questa mattina.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 3?

GITTI, Relatore. Signor Presidente, prima di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati, ravviso l'opportunità, tenuto conto del dibattito che si è svolto in quest'aula, di convocare il Comitato dei nove che, peraltro, aveva già approfondito in ripetute sedute le problematiche complesse che comporta l'approvazione dell'articolo in questione in relazione alla necessità di un ulteriore approfondimento che non credo sia fuori luogo, trattandosi di norme che per la prima volta danno attuazione ad un precetto costituzionale. Mi permetto di chiederle che l'argomento sia rinviato ad altra seduta, magari ad una seduta serale della prossima settimana, così da non interferire sul calendario dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, lei propone, dunque che il seguito dell'esame del disegno di legge venga rinviato alla seduta di mercoledì 9 dicembre fissando a norma del quinto comma dell'articolo 24 del regolamento, una seduta supplementare.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare a favore della proposta del relatore Gitti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Prima di entrare nel merito della proposta fatta dal relatore, mi permetta di esprimere la solidarietà del gruppo della democrazia cristiana (ma cre-

do di interpretare anche il pensiero di altri colleghi presenti in aula) per la sua persona ed anche per il modo con il quale ella si impegna per mantenere il prestigio del Parlamento... *(Vivi applausi)*. L'applauso rende superflua una prosecuzione del mio intervento e costituisce il migliore omaggio alla sua persona.

PRESIDENTE. La ringrazio.

BIANCO GERARDO. Quando al merito della proposta del relatore Gitti, ritengo che l'elaborazione dell'articolo 3 del disegno di legge in esame richieda un approfondimento. D'altronde, la proposta del collega Gitti risponde all'esigenza di formulare i testi dei provvedimenti in discussione in modo adeguato. È mio parere che essa, dunque, sia senz'altro da accogliere. Naturalmente, la pregherei di indicare un'ora opportuna per poter svolgere questa seduta straordinaria.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, ritengo che la proposta del relatore Gitti possa essere accolta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. La IX Commissione permanente (Lavori pubblici) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge legge 4 novembre 1981, n. 620, recante provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento» (2920).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

La XIV Commissione permanente (Sanità) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge legge 7 novembre 1981, n. 632, recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante» (2943).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi della X Commissione (Trasporti), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

n. 606 «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979 dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici» (2801).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza

PRESIDENTE. Sono state presentate alla

Presidenza interrogazioni ed una interpellanza.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Mercoledì 9 dicembre, alle 10,30 e alle 21:

Ore 10,30 *Comunicazioni del Governo sul vertice europeo di Londra e discussione della mozione Bianco Gerardo (1-00168).*

Ore 21 *Seguito della discussione del disegno 2791 sulla P2*

La seduta termina alle 14,50.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

AVV. DARIO CASSANELLO

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI**

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 18,15.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

*INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE*

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GIANNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che sulla superstrada Tirrenica-Cosentina in località Santa Maria di Acquappesa, una pattuglia di carabinieri ha aperto il fuoco contro i passeggeri di un motocarro, provocando la morte di Franco Maggio, incensurato - quale sia stata la meccanica dei tragici fatti, quale sia il giudizio del Ministro e quali iniziative abbia assunto in merito alla vicenda. (4-11402)

SPATARO E D'ALEMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le valutazioni del Governo in ordine al clamoroso crack finanziario (si parla di 32 miliardi) dell'imprenditore siciliano Gaetano Butera, operante nel settore delle importazioni e delle commercializzazioni di cereali, che vede coinvolti 4 istituti di credito d'interesse nazionale quali: la Banca nazionale del lavoro, la Banca Commerciale Italiana, il Banco di Roma e il Banco di Sicilia.

In particolare, gli interroganti chiedono di sapere:

a) i criteri e le motivazioni in base a cui i predetti Istituti hanno erogato crediti di considerevole importo in una fase caratterizzata da politiche restrittive del credito che impediscono il dispiegarsi di attività economiche produttive di fondamentale importanza per la situazione economica del paese;

b) i motivi per cui la Banca nazionale del lavoro, la Banca Commerciale Italiana e il Banco di Sicilia non hanno richiesto, a differenza di quanto ha fatto il Banco di Roma, gli interventi cautelati-

vi della magistratura a tutela del credito erogato in favore dell'imprenditore Gaetano Butera. (4-11403)

CALAMINICI E ZOPPETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto avviene da molto tempo all'INPS di Milano relativamente a coloro che, usufruendo di pensione di reversibilità integrata al minimo (SO), raggiunti i limiti di età, fanno domanda per godere di pensione di vecchiaia. Si verifica che dal momento della presentazione della domanda per la pensione di vecchiaia l'interessato, che gode di pensione di reversibilità, viene a perdere la stessa in attesa della definizione della pensione di vecchiaia.

Ciò crea naturalmente una assurda situazione ed un gravissimo disagio per gli interessati per cui essi vengono a trovarsi senza alcun sostentamento per responsabilità ed inefficienza dell'INPS di Milano.

Per sapere, inoltre, quali misure intende intraprendere affinché non si continui in questo comportamento assurdo ed inaccettabile. (4-11404)

PICCOLI MARIA SANTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza delle difficoltà in cui si trovano le famiglie degli handicappati della regione Friuli-Venezia Giulia. La legge n. 18 dell'11 gennaio 1980 riguardante l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili gravi, ha fatto registrare nelle quattro province del Friuli-Venezia Giulia delle disparità di giudizi, con decisioni discriminatorie da parte delle commissioni sanitarie operanti presso gli uffici del medico provinciale, per cui sono stati inoltrati alla commissione sanitaria regionale di Trieste vari ricorsi contro dette decisioni.

Risulta che la commissione sanitaria regionale di Trieste si riunisce una volta alla settimana per esaminare al massimo quattro ricorsi per seduta. Data la notevole quantità di pratiche giacenti, appare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

chiaro che per poter ottenere una risposta esauriente dovranno passare degli anni.

Tenendo conto che tutto accade nell'anno internazionale dell'handicappato, e che questo si verifica proprio da parte degli organismi che dovrebbero avere il massimo rispetto per questi cittadini più svantaggiati, l'interrogante chiede se il Ministro non intenda intervenire con urgenza al fine di evitare che tali ritardi vengano a penalizzare le famiglie di handicappati con scarse possibilità economiche o pressoché indigenti, che facevano affidamento sulla concessione dell'indennità di accompagnamento, quale mezzo per rimuovere talune ben note difficoltà oggettive.

(4-11405)

ZANONE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e degli affari esteri.* — Per conoscere - premesso:

che sta per concludersi l'operazione di vendita alla *Lybian Arab Investment Company* del gruppo industriale Maraldi, attualmente in gestione commissariale;

che il gruppo Maraldi è uno dei principali gruppi industriali dell'Emilia-Romagna con stabilimenti anche nelle Marche e nel Friuli e che conta più di 3.000 dipendenti, la proprietà di diversi zuccherifici e la produzione di tubi per oleodotti e metanodotti -:

a) come si giudica un tale acquisto da parte di una nazione straniera che negli ultimi tempi non ha mostrato intenzioni di sincera collaborazione ed amicizia con il nostro paese;

b) se non si ritenga, nel quadro di un maggiore equilibrio degli scambi commerciali, svantaggioso per l'Italia cedere ad un paese esportatore di petrolio una industria ad alta tecnologia per impianti petroliferi;

c) quale affidamento possa dare la nuova proprietà al mantenimento del livello occupazionale attuale della Maraldi, alla realizzazione *in loco* degli investimen-

ti programmati, allo sviluppo produttivo delle aziende del gruppo con particolare riguardo al futuro dei moderni zuccherifici per i quali la *Lybian Arab Investment Company* mostra scarso interesse rispetto al settore siderurgico della Maraldi.

(4-11406)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - premesso che la casa editrice della *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale* si « aggiudicò », nel dicembre 1979, vincendo la licitazione privata, la stampa di pubblicazioni del Consiglio nazionale delle ricerche, nonostante detta casa utilizzasse, con evidente rapporto di subappalto, uno stabilimento tipografico non proprio -:

se risulti esatto che l'apposita commissione aggiudicatrice, presieduta dal funzionario del CNR Lidia Scalzo, attestò nel verbale, inventando la figura giuridica nuova dell'« aggiudicazione condizionata », che la gara era da intendersi vinta dalla predetta casa editrice RIREA ...a condizione che la giunta amministrativa del CNR avesse concesso l'autorizzazione al subappalto, altrimenti sarebbe stata considerata aggiudicataria altra ditta;

se per altro risulti esatto che il dirigente del « servizio pubblicazioni » del CNR contestò, nella sua qualità di componente di detta commissione aggiudicatrice, il contenuto del verbale della stessa commissione, dichiarando per iscritto:

a) che la commissione non aveva legalmente effettuato alcuna aggiudicazione, ma aveva di fatto demandato alla giunta amministrativa la decisione;

b) che un apposito comitato tecnico, costituito dalla commissione aggiudicatrice, aveva oltretutto richiesto l'esclusione della RIREA, stante la mera funzione di intermediazione da questa svolta;

se risulti esatto, per completare doverosamente il quadro, che risultano stam-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

pati presso la tipografia di cui la RIREA si serve, i due libri scritti dal presidente del CNR;

se risulti esatto che il presidente del CNR è componente del comitato di redazione di una rivista stampata dalla predetta RIREA presso la citata tipografia;

se risulti esatto che il nominato dirigente del servizio pubblicazioni del CNR abbia subito pressioni per « dimenticare » l'assorbente, negativa circostanza, che la casa editrice RIREA, e per essa la tipografia con la quale intrattiene i rapporti, non fosse in possesso dei caratteri e dei corpi richiesti nel capitolato tecnico di gara;

se, stante tutto quanto dianzi descritto, ritenga di dover far espletare una seria ed approfondita indagine sull'intera, sconcertante vicenda. (4-11407)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere quali reali titoli di merito possa far valere il collaboratore tecnico-professionale del Consiglio nazionale delle ricerche Vincenzo Casolino per aspirare consistentemente all'incarico di segretario generale del suddetto ente. Risulta che il dottor Casolino ha finora espletato i seguenti compiti:

1) segretario generale della CISL-ricerca;

2) professore incaricato presso la facoltà di magistero dell'università degli studi di Sassari, sede lontana da quella di Roma;

3) addetto all'ufficio di vigilanza sul CNR presso il Gabinetto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; dopo esautoramento del capo ufficio il collaboratore tecnico-professionale Casolino è subentrato nel delicato incarico, contravvenendo così al generale principio secondo cui l'organo vigilante non deve essere influenzato dall'organo vigilato;

4) allo stato attuale, il dottor Casolino, dopo essere cessato dalla ibrida posizione di cui ai punti precedenti per il decisivo intervento della Ragioneria generale dello Stato, svolge le strane funzioni di delegato del presidente dell'ente per i compiti più vari, niente affatto consoni alla qualifica di ricercatore. (4-11408)

PARLATO E RUBINACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

se ritengano opportuno che, tramite gli organi di vigilanza della Banca d'Italia, sia svolta un'approfondita verifica delle modalità, delle condizioni e di ogni altra circostanza con la quale la Banca nazionale del lavoro ha avuto il privilegio dal CNR di vedersi rinnovata, all'inizio del corrente anno, la convenzione in atto e ciò nonostante che:

1) a dicembre del 1979 alcuni istituti di credito di importanza nazionale, sia consorziati sia in forma singola, avessero chiesto di essere invitati a partecipare alla gara che il CNR avrebbe bandito;

2) si fossero levate in precedenza numerose lamentele in ordine al rilevante disservizio della Banca nazionale del lavoro;

se risponda a verità, inoltre, la singolare circostanza che il professor Tancredi Bianchi, collegato con diversi istituti di credito quale presidente e componente del collegio sindacale e quindi portatore di precisi interessi, abbia fatto parte della commissione cui era stato demandato il compito di scegliere le banche da invitare alla gara e di esaminare l'offerta — risultata vittoriosa in ben strane circostanze per quanto in appresso precisato — presentata dalla Banca nazionale del lavoro;

se, infatti, risulti esatto che nonostante il rilievo economico del servizio di cassa di un ente pubblico che, come il CNR, nel solo 1981 ha avuto entrate per ben 501 miliardi di lire, le banche più prestigiose all'atto della prevista, stanti i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

precedenti, loro partecipazione alla gara, si siano dileguate benché avessero manifestato aperto interesse alla stessa, sì che la Banca nazionale del lavoro si è trovata a vincere, come desiderava, la gara nella invidiabile condizione di unico concorrente;

se pertanto la disinvolta operazione di aggiudicazione della gara da parte della Banca nazionale del lavoro non meriti ogni scrupolosa attenzione che verifichi l'esistenza di ben individuabili e censurabili manovre svoltesi in barba alla vigilanza della Banca d'Italia. (4-11409)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

PAZZAGLIA, VALENSISE, MARTINAT E STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali misure intendano adottare a fronte della grave situazione in atto presso la Ducati Elettrotecnica di Bologna — facente parte del gruppo industrie A. Zanussi s.p.a. di Pordenone — le cui maestranze, in regime di cassa integrazione guadagni, non hanno ricevuto per il decorso mese di novembre, né riceveranno per i prossimi mesi, salvo imprevisti, il trattamento economico stabilito dalla cassa integrazione stessa.

La grave situazione, che riguarda circa 350 dipendenti degli 800 circa attualmente in forza alla Ducati Elettrotecnica, è maturata nel contesto della crisi produttiva della componentistica passiva ed è stata determinata dalla decisione della direzione del gruppo industrie Zanussi di sospendere, a partire per l'appunto dal mese di novembre 1981, l'anticipazione relativa al suddetto trattamento economico di cassa integrazione guadagni.

A tale proposito, la direzione della Zanussi ha ufficialmente dichiarato che il provvedimento è stato causato, per quanto attinente alle implicazioni della cassa integrazione, dalla mancanza dei necessari decreti ministeriali, fermi al settembre 1979 per lo stabilimento di Longarone ed al marzo 1980 per lo stabilimento di Bologna.

Stando ai dati forniti dall'azienda, la carenza dei decreti ministeriali avrebbe comportato, per la Zanussi, un'esposizione finanziaria valutata complessivamente nell'ordine di circa 6 miliardi e mezzo di lire e, quindi, di entità tale da rischiare di compromettere il piano di ristrutturazione della Ducati Elettrotecnica, per la quale lo stesso gruppo Zanussi sostiene di avere già impegnato, dalla data del suo ingresso nella gestione dello stabilimento

bolognese, oltre 80 miliardi di lire fra perdite ed investimenti.

Con ciò, qualora non vengano disposti immediati interventi, la situazione diverrà ben presto insostenibile per i 350 dipendenti in cassa integrazione della Ducati Elettrotecnica, che vedono incombere sul loro immediato futuro lo spettro della miseria più nera, privati, di fatto, come sono, anche dei sia pur minimi ed indispensabili mezzi di sostentamento per le loro famiglie, il cui assillo e sgomento, che già pongono inquietanti interrogativi, potrebbero avere sviluppi drammatici nei prossimi giorni di vigilia delle festività natalizie. (3-05190)

MAGRI, MILANI, CRUCIANELLI E GIANNI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se risponda a verità la notizia — confermata dall'ambasciata del Salvador a Roma — secondo cui il signor Antonio Morales Erlich, membro della sanguinaria giunta militare del Salvador, sarebbe stato a Roma nel corso di questa settimana.

Per sapere pertanto chi l'abbia invitato, quali incontri abbia avuto con organismi o funzionari statali o con esponenti di Governo, chi abbia organizzato il banchetto che pare gli sarà offerto la sera del 4 dicembre 1981 all'Istituto di cultura italo-latino-americano.

Per sapere quindi se il Governo ritenga di dover continuare ad avere rapporti — ufficiali o ufficiosi — con un regime che, secondo i dati forniti dall'arcivescovato di El Salvador, sarebbe responsabile, direttamente o indirettamente, dell'assassinio di 10.714 cittadini per il solo periodo gennaio-settembre 1981. (3-05191)

ZANFAGNA, ABBATANGELO E RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere —

premessso che si è creato, a proposito del siero anticancro, un « caso Bonifacio »;

premessso che molti medici e molti malati avrebbero sperimentato positivamente, così come affermano i giornali,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

quel siero che troppo frettolosamente fu bocciato nel 1970;

premessi ancora che esiste una speculazione ignobile sul cancro che è diventato una fonte inesauribile di lucro -

se il Ministro non ritenga di rivedere urgentemente tutta la questione affidando

le relative indagini sul siero Bonifacio all'Istituto superiore di sanità. Questo anche per evitare che qualche giornale scriva, come ha scritto, che sarebbero i cosiddetti baroni della medicina a non volersi rimangiare il giudizio espresso troppo superficialmente undici anni fa. (3-05192)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere -

premesso che dal 22 novembre 1981 il premio Nobel per la pace Andrej Sacharov, insieme alla moglie Yelana Bonner, sta effettuando lo sciopero della fame per esprimere la più ferma e decisa protesta contro le autorità dell'URSS che non permettono alla nuora, signora Lisa Aleksevova, di raggiungere negli USA il marito Alioska, sposato per procura;

considerato che Sacharov sta scontando da anni con arresti, privazioni, confino, separazione dagli affetti, dagli amici, dai colleghi scienziati la sua nobile battaglia a difesa dei diritti umani, battaglia che è stata universalmente riconosciuta con l'attribuzione del premio Nobel per la pace. Egli è un simbolo vivente della lotta che in tante parti del mondo viene quotidianamente combattuta per la pace, per la libertà, per il rispetto dei diritti dell'uomo. Egli ha accettato, pienamente consapevole, le conseguenze della sua azio-

ne, ma ora il potere repressivo si sta accanendo non solo contro di lui e contro sua moglie, con il confino a Gorki, ma anche contro tutti coloro che gli sono vicini o parenti: il rifiuto del visto di emigrazione alla nuora la fa divenire un ostaggio nelle mani della polizia nel tentativo di indebolire o annullare la resistenza di Sacharov contro il dispotismo;

nella convinzione che il caso di Sacharov non è isolato nel mondo, né è certo la prima volta che uomini nobili hanno visto soffrire i loro cari per il solo fatto delle loro idee di libertà e di pace; ma proprio perché la lotta contro la barbarie è universale, il caso di Sacharov e di sua nuora Lisa è emblematico;

considerato, infine, che l'Unione Sovietica ha firmato l'atto finale di Helsinki in cui si garantisce tutto ciò che Sacharov chiede e che gli viene negato -

quali iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda assumere a difesa dei diritti del premio Nobel per la pace Andrej Sacharov e dei suoi familiari e per il rispetto dei diritti umani cui anche l'Unione Sovietica si è impegnata con la sottoscrizione dell'atto finale di Helsinki.

(2-01414) « ZANONE, BOZZI, BIONDI, BASLINI ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1981

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma